


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Diritto dell'Economia



**ABORTO ED AUTODETERMINAZIONE DELLA DONNA:
SISTEMI GIURIDICI A CONFRONTO. I CASI ITALIANO E
STATUNITENSE**

Relatore: Prof. MICHELE DI BARI

Laureando: VALENTINA SARTO
matricola N. 2013602

A.A. 2022/2023

A Edda e Liliana esempi di vita.

A tutte le donne grazie alle quali oggi siamo libere di scegliere.

In questo percorso, sono stata incoraggiata, sostenuta, ispirata e tollerata, non solo dalla mia famiglia e dalla mia compagna, ma dal più formidabile gruppo di amici che si sia mai visto.

PREMESSA

Il tema dell'interruzione di gravidanza è da sempre al centro di un acceso dibattito sociale, culturale e politico. In particolare, il diritto all'aborto, rappresenta un tema complesso e controverso, che coinvolge aspetti etici, morali, scientifici e giuridici. La questione si colloca al centro della discussione sui diritti delle donne e sulla loro autonomia decisionale riguardo alla propria vita e alla propria salute sessuale e riproduttiva. Negli Stati Uniti, la vicenda *Roe v. Wade* del 1973 ha rappresentato una pietra miliare nella storia del diritto all'aborto, sancendo il principio della libertà di scelta riproduttiva delle donne e stabilendo una serie di limiti alle restrizioni statali sull'accesso alla pratica. Tuttavia, l'argomento rimane ancora oggi oggetto di accese polemiche e controversie. In Italia, invece, la legge sull'aborto è stata approvata solo nel 1978, dopo un lungo e difficile processo di mobilitazione delle donne e dei movimenti femministi. La legge 194/78 ha riconosciuto il diritto delle donne all'aborto entro determinati limiti e condizioni, ma ancora oggi la sua applicazione è oggetto di critiche e conflitti. Nel corso della storia, il dibattito sul diritto all'aborto è stato influenzato da molteplici fattori, tra cui le concezioni religiose, le norme morali, le condizioni socioeconomiche e i progressi scientifici. Nell'antica Grecia e nell'antica Roma, l'aborto non era considerato un reato, ma la sua pratica era soggetta a restrizioni e divieti in base all'età della gestante, al periodo di gravidanza e al tipo di trattamento abortivo utilizzato. Nel Medioevo, invece, l'aborto era considerato un grave peccato e un crimine contro la vita, anche se le sanzioni applicate variavano in base alla gravità del gesto e alle condizioni sociali della donna. Con la nascita della medicina moderna e l'avvento dell'illuminismo, il dibattito sul diritto all'aborto si è fatto più aperto e razionale, con alcuni filosofi e pensatori che hanno sostenuto la necessità di riconoscere alle donne la libertà di scelta e il controllo del proprio corpo. Tuttavia, solo nel corso del XX secolo il diritto all'aborto ha cominciato ad essere riconosciuto a livello giuridico in molti paesi, a seguito di lunghe battaglie politiche e sociali. Lo scopo dell'elaborato, dopo un'introduzione sul tema, e sulla sua evoluzione dal punto di vista sociale, sarà di analizzare e confrontare la situazione del diritto all'aborto in Italia e negli Stati Uniti, esaminando le principali questioni giuridiche, politiche e sociali che lo

caratterizzano. Si cercherà di valutare i risultati e le limitazioni delle rispettive legislazioni sull'aborto, nonché le dinamiche culturali e ideologiche che le influenzano. Oggi, il dibattito sul diritto all'aborto continua ad essere al centro della discussione pubblica, con posizioni contrastanti tra chi sostiene il riconoscimento di questo diritto come fondamentale per la libertà e l'autodeterminazione delle donne e chi invece lo considera una violazione dei diritti del nascituro e della vita umana in generale. Si auspica che questo lavoro possa contribuire a una maggiore comprensione del dibattito sul diritto all'aborto e ad un dialogo costruttivo tra le diverse prospettive.

INDICE

CAPITOLO I	3
DEFINIZIONE, METODOLOGIE, INCIDENZA E RAGIONI	3
1.1 Aborto	3
1.2 Metodologie	5
1.3 Sicurezza	7
1.4 Incidenza e ragioni	8
CAPITOLO II	11
STORIA, TERAPIE ABORTIVE E RUOLO DEL MARITO E DELLA CHIESA CATTOLICA	11
2.1 Storia dell'aborto.....	11
2.2 Sostanze medicinali.....	12
2.3 Terapie abortive	14
2.4 Il ruolo del marito nel mondo romano	16
2.5 Il ruolo della Chiesa Cattolica.....	18
2.6 Progresso dell'ideologia.....	20
2.7 Storia dell'ecografia.....	22
CAPITOLO III.....	25
GLI ANNI SESSANTA E SETTANTA, L'INIZIO DEL CAMBIAMENTO	25
3.1 Il Panorama Italiano	25
3.2 Il movimento femminista italiano	28
3.3 Panorama americano	31
3.4 Il movimento femminista americano	33
CAPITOLO IV.....	35
CORTE COSTITUZIONALE E CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI.....	35
4.1 Corte costituzionale italiana.....	35
4.2 Corte Suprema degli Stati Uniti d'America	37
CAPITOLO V	39
SENTENZA 27/1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LEGGE 194/1978. ...	39
5.1 Sentenza 27/1975 della Corte costituzionale	39
5.2 La Legge 194/1978	41
5.2.1 Analisi della Legge 194/1978	42
5.2.2 L'obiezione di coscienza.....	45
CAPITOLO VI.....	47
SENTENZE DELLA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI	47
6.1 <i>Griswold v. Connecticut</i> e la centralità della privacy.....	47

6.2	<i>United States v Vuitch</i>	49
6.3	Le cause <i>Eisenstadt v. Baird</i> e <i>Carey v. Population Services International</i>	50
6.4	<i>Roe v Wade</i>	52
CAPITOLO VII		54
OVERRULING DELLA SENTENZA ROE V WADE		54
7.1	<i>Dobbs v Jackson Women's Health Organization</i>	54
7.1.1	La situazione attuale.....	56
CAPITOLO VIII.....		57
COMPARAZIONE DI SISTEMI GIURIDICI.....		57
CONCLUSIONI		60
BIBLIOGRAFIA		61
SITOGRAFIA.....		61

CAPITOLO I

DEFINIZIONE, METODOLOGIE, INCIDENZA E RAGIONI

1.1 Aborto

Per aborto, si intende l'interruzione volontaria di gravidanza, entro il centottesimo giorno di gestazione, corrispondente a venticinque settimane e cinque giorni; il computo dei giorni parte dall'inizio dell'ultima mestruazione. Possiamo distinguere due tipologie di aborto, quello spontaneo e quello, invece, provocato; nel primo caso, si intende un aspetto patologico della gravidanza, mentre nel secondo caso, si individuano sottocategorie distinte. Si definisce aborto procurato, sia quello volontario e regolato dalla Legge 194/78, sia quello causato da sostanze tossiche o situazioni traumatiche.¹ L'aborto è un'esperienza scioccante per la donna, sia dal punto di vista fisico, che psichico, di qualunque genere esso sia. Si conta che gli aborti spontanei siano il 15% delle gestazioni clinicamente riconosciute. Tuttavia, le donne che hanno avuto un aborto spontaneo, seppur all'inizio presentino conseguenze psicologiche pari a quelle che, invece, hanno spontaneamente deciso di interrompere la gravidanza, vanno incontro, nel tempo, ad un miglioramento più veloce degli scompensi psicologici, rispetto alle donne che invece ricorrono alla pratica abortiva. La motivazione di questa divergenza sta proprio nella circostanza in cui la gravidanza; viene portata anticipatamente a termine.² Negli anni sono stati effettuati studi specifici sulle conseguenze psicologiche dell'aborto per la donna che lo subisce o vi ricorre, ma l'interpretazione di tali dati, viene inevitabilmente influenzata dal pensiero dell'autore dello studio. Ne consegue, che chi sostiene il diritto della donna di scegliere se portare, o meno, a termine la gravidanza, non rileva conseguenze psicologiche importanti legate alla pratica abortiva. Chi, invece, ha una posizione

¹ Sul punto, R. Morgera, *Aspetti medico-legali in ginecologia e ostetricia*, Aogoi. <https://www.aogoi.it/pubblicazioni/le-altre-pubblicazioni/aspetti-medico-legali-in-ginecologia-e-ostetricia>. (visitato il 08.03.2023).

² A.N Broen, T. Moum, A.S Bødtker, O. Ekeberg, *Psychological impact on women of miscarriage versus induced abortion: a 2-year follow-up study*, in *BMC Med* 2005, p. 18. (visitato il 08.03.2023).

diametralmente opposta, ritiene che l'aborto sia una fonte di disturbi mentali.³ Sono stati condotti molteplici studi in merito a questa teoria, secondo la quale il ricorso alla pratica abortiva sarebbe strettamente correlata allo sviluppo di problemi psicologici; precisamente si è analizzato un gruppo di donne che, nelle otto settimane antecedenti allo studio, aveva volontariamente interrotto la gravidanza, riscontrando che il 44% di esse, presentava disturbi mentali; il 36% disturbi del sonno, il 31% si era pentito di essersi sottoposta alla pratica medica, mentre l'11% era ricorso a prescrizioni di psicofarmaci da parte del proprio medico curante.⁴ I disturbi mentali ai quali lo studio si riferisce, sono la crescita dello stato di ansia e la caduta in depressione; che si possono presentare sia nel breve, che nel lungo periodo. Nel primo caso, i livelli di ansia risultano più contenuti, dato che viene meno il fattore scatenante dell'ansia stessa, ovvero la gravidanza indesiderata; ma nel lungo periodo, il livello di ansia riscontrato, aumenta, sfociando in un disturbo da stress post-traumatico, che spesso ha portato ad un abuso di sostanze o, addirittura, al suicidio.⁵

³ K. Kendall-Tackett, *Trauma Associated with Perinatal Events: Birth Experience, Prematurity and Childbearing Loss*, Taylor & Francis, 2004.

⁴ J.R Ashton, *The Psychological Outcome of Induced Abortion*, in *British Journal of Ob&Gyn*, 1980. (visitato il 08.03.2023).

⁵ Si veda, T. Cantelmi, C. Cacace, *Aborto volontario e salute mentale della donna: una review della letteratura internazionale*, 2008. (visitato il 08.03.2023).

1.2 Metodologie

Esistono due metodologie di interruzione volontaria di gravidanza; per mezzo di interventi chirurgici, oppure, con trattamenti farmacologici⁶. Durante il primo trimestre della gravidanza, il mifepristone e le prostaglandine, risultano essere efficaci quanto la chirurgia⁷. Sebbene l'utilizzo di questi farmaci, sia funzionale anche nel secondo trimestre della gestazione, l'intervento chirurgico, presenta un minor rischio di eventi avversi⁸. Durante il primo trimestre di gravidanza, per indurre un aborto con il metodo farmacologico, viene utilizzato il mifepristone; che, in associazione alle prostaglandine, può essere impiegato fino alla nona settimana di gestazione. Il metotrexato, invece, sempre associato alle prostaglandine, viene somministrato fino alla settima settimana di gravidanza⁹; mentre combinazioni di mifepristone e misoprostolo sono più efficaci in età gestazionali successive¹⁰. Negli aborti, definiti precoci, quindi che avvengono entro la settima settimana di gravidanza, il ricorso all'aborto farmacologico, risulta essere più efficace dell'intervento chirurgico, o aspirazione a vuoto, soprattutto quando questa pratica non prevede una più dettagliata analisi del tessuto aspirato¹¹. Si ricorrerà, poi, all'intervento chirurgico, in caso di inefficacia della somministrazione farmacologica¹². Le metodologie chirurgiche di interruzione di gravidanza più utilizzate, a partire dalla quindicesima settimana di gestazione, sono la suzione-aspirazione e l'aspirazione a vuoto. L'aspirazione manuale a vuoto consiste nell'estrazione di feto, embrione, placenta e membrane, utilizzando una siringa

⁶ R. Kulier, N. Kapp, A.M Gülmezoglu, G.J Hofmeyr, L. Cheng, A. Campana, *Medical methods for first trimester abortion*, in *The Cochrane database of systematic reviews*, 9 novembre 2011. (visitato il 08.03.2023).

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ E. Von Hertzen, D. Baird, *Frequently asked questions about medical abortion*, in *Contraception*, Luglio 2006, pp. 3-10.

¹² S. Holmuist, M. Gilliam, *Induced abortion in Danforth's obstetrics and gynecology*, Lippincott Williams & Wilkins, 2008, pp. 586-603.

manuale; mentre per l'aspirazione a vuoto elettrica, si utilizza una pompa alimentata ad elettricità. È possibile ricorrere alla tecnica dell'aspirazione manuale, anche nelle primissime fasi della gravidanza, non richiedendo la dilatazione della cervice¹³. La seconda metodologia più utilizzata, in campo chirurgico, è il raschiamento; una procedura ginecologica, che viene comunemente utilizzata anche per altre ragioni, oltre all'interruzione di gravidanza, e che consiste nella pulizia dell'utero con l'utilizzo di un curette, uno strumento chirurgico simile ad un cucchiaio¹⁴. L'aborto chirurgico, nel terzo trimestre della gestazione, avviene mediante dilatazione intatta ed estrazione, o mediante isterectomia; quest'ultima, è una procedura simile ad un taglio cesareo, da eseguirsi in anestesia generale¹⁵. Nei paesi in cui non è possibile ricorrere alla dilatazione ed all'aspirazione, dato che non sono dotati degli strumenti medici adatti a poterle praticare, i professionisti, come pratica abortiva, ricorrono all'induzione del travaglio, provocando la morte del feto¹⁶.

¹³ World Health Organization, *Dilatation and curettage*, in *Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: A Guide for Midwives and Doctors*, pp. 71ss. (visitato il 08.03.2023).

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ L. Borgatta, *Labor Induction Termination of Pregnancy*, in *Global Library of Women's Medicine*, Dicembre 2014. (visitato il 08.03.2023).

1.3 Sicurezza

Generalmente, la pratica abortiva, non comporta rischi per la salute, purché tale pratica sia eseguita in modo sicuro¹⁷. L' Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce un aborto non sicuro, quello che viene eseguito da personale non qualificato, in strutture che non rispondono alle direttive igieniche, e nelle quali non vengono utilizzati strumenti a norma. Il tasso di mortalità legato alla pratica abortiva è davvero basso; statisticamente, l'aborto, è tredici volte più sicuro per la donna, rispetto al parto. Tasso che va ad aumentare parallelamente all'aumento dell'età gestazionale, ma rimanendo comunque inferiore al rischio di un parto con gestazione di almeno ventuno settimane.¹⁸ La metodologia di aborto, alla quale si ricorre nel primo trimestre di gravidanza, ovvero l'aspirazione a vuoto, non è solo il metodo più utilizzato, ma anche quello più sicuro tra tutti. Può essere eseguito in regime ambulatoriale, dato che le complicanze sono davvero rare; tali complicazioni possono includere: perforazioni uterine ed infezioni pelviche; per questo le pazienti vengono sottoposte ad un trattamento antibiotico prima di sottoporsi alla procedura.¹⁹ Sepsi, emorragie e danni agli organi interni, sono, spesso, conseguenze di aborti non sicuri, o incompleti, ai quali le donne si trovano troppo a doversi sottoporre, quando la disponibilità di un aborto legale, è limitata. I movimenti antiabortisti, con lo scopo di disincentivare le donne a ricorrere alla pratica abortiva, fanno riferimento a rischi conseguenti all'aborto, che sono privi di fondamento scientifico; ad esempio, l'insussistente correlazione tra l'aborto ed il tumore alla mammella, che seppur continui ad essere studiata, ancora non è stata dimostrata.²⁰

¹⁷ World health Organization, *The Prevention and Management of Unsafe Abortion*, April 1995.

¹⁸ Sul punto, <http://www.itenovas.com/in-wiki/1871-l-aborto-tipi-e-metodi.html>. (visitato il 08.03.2023).

¹⁹ M. CALVI, *Natalità. Aiuti ai figli, ecco le vere differenze tra Italia e Francia*, su avvenire.it, 3 gennaio 2018. (visitato il 08.03.2023).

²⁰ Sul punto, <http://www.itenovas.com/in-wiki/1871-l-aborto-tipi-e-metodi.html>. (visitato il 08.03.2023).

1.4 Incidenza e ragioni

I dati mondiali, in merito alla frequenza con la quale le donne si sottopongono ad una pratica abortiva, possono essere raccolti servendosi di tre metodologie. La prima, è il “tasso di aborto”, ottenuto moltiplicando il numero di aborti per mille donne che abbiano tra i quindici ed i quarantaquattro anni di età; la seconda, è la “percentuale di aborto”, data dal numero di aborti praticati, su cento gravidanze note. La terza, invece, è il “tasso di aborto totale”, che si esprime come il numero medio di aborti ai quali una donna si sottopone nell’arco dei suoi anni riproduttivi. Numeri che, nei paesi in cui l’aborto non è legale, o socialmente inaccettabile, non possono essere attendibili. In media, l’incidenza degli aborti è, numericamente, molto simile tra i paesi in cui vi è maggiore libertà di abortire e quelli che hanno leggi restrittive in merito; anche se, nelle realtà in cui la legge è più limitante, assistiamo ad un aumento della percentuale di aborti clandestini, e non sicuri. Nei paesi in via di sviluppo, conseguentemente alla mancanza di metodi contraccettivi moderni, è molto alto il tasso di aborti a rischio; è opinione del *Guttmacher Institute*, che l’accesso globale ai contraccettivi, ridurrebbe notevolmente i decessi che, ogni anno nel mondo, sono conseguenza di aborti non sicuri.²¹ Oggetto di studio, sono anche le motivazioni, che spingono le donne a ricorrere all’aborto. Tali ragioni sono spesso di carattere economico; vanno dall’impossibilità di potersi permettere un figlio, rimandando la gravidanza ad un momento migliore, non solo a causa dei costi diretti legati al mantenimento di un figlio, ma anche per avere perso il lavoro, o per la scarsa partecipazione economica del padre. Sebbene, statisticamente, la situazione economica in cui verte una donna, sia la più frequente ragione di ricorso all’aborto, non è l’unica. Alcuni aborti sono la conseguenza di condizionamenti sociali, che sfociano nella preferenza di figli con un determinato colore della pelle,

²¹ GUTTMACHER INSTITUTE, *Facts on Investing in Family Planning and Maternal and Newborn Health*, November 2010. (visitato il 08.03.2023).

o determinati tratti somatici; altri avvengono perché le vittime di atti criminali, come lo stupro, non sono disposte a portare a termine la gravidanza.²²

²² Sul punto, <http://www.itenovas.com/in-wiki/1871-l-aborto-tipi-e-metodi.html>. (visitato il 08.03.2023).

CAPITOLO II

STORIA, TERAPIE ABORTIVE E RUOLO DEL MARITO E DELLA CHIESA CATTOLICA

2.1 Storia dell'aborto

Nel mondo antico, esistevano quattro metodi per non avere figli; la contraccezione, l'aborto, l'abbandono e l'infanticidio²³. Generalmente, si ricorreva a questi metodi nell'ordine in cui sono stati citati; laddove la contraccezione non avesse funzionato, si sarebbe passati all'aborto. Se, a causa della tutt'altro che infallibilità delle tecniche abortive antiche, il feto fosse comunque venuto al mondo, non rimaneva che ricorrere all'abbandono, o più raramente, all'infanticidio. Non abbiamo precise testimonianze sull'utilizzo di metodi contraccettivi, almeno non di una loro efficacia; ne consegue che gli antichi, preferissero ricorrere all'aborto e l'abbandono. Al primo, perché assicurava una certa riservatezza, e preservava la donna dal rischio della morte per parto; il secondo, perché si dava al figlio indesiderato sia la possibilità di vita, che di un riscatto sociale, laddove venisse adottato da una ricca famiglia. L'infanticidio, invece, non era una pratica molto utilizzata, almeno per quanto concerneva i figli maschi; nel mondo latino esisteva una norma che vietava di dare in adozione, e di uccidere, i figli maschi appena nati; divieto che, per le femmine invece, era limitato alla sola primogenita.²⁴ Gli aborti, nelle civiltà antiche, venivano procurati utilizzando particolari erbe medicinali, strumenti taglienti, o attraverso tecniche di massaggio e di esercizio in grado di causare la morte del feto.

²³ G. Gatta, *Aborto. Una storia dimenticata*, ed. Pragma, 1997, p. 1.

²⁴ *Ibidem*.

2.2 Sostanze medicinali

Sulle sostanze medicinali, utilizzate per procurare l'aborto, le fonti sono molte, e molto varie. Dionigi di Alicarnasso cita, in merito, le Leggi regie di Romolo, dove ci si riferisce al vino come uno strumento abortivo²⁵. Una teoria sostenuta, principalmente, da elementi interpretativi, come il fatto che, nell'antica Roma, bere il vino per una donna costituisse un vero e proprio reato; tutte coloro che venivano sorprese a farlo, dovevano essere giudicate da un tribunale familiare, composto dal marito e dai congiunti, rischiando anche la pena di morte. Talvolta, la donna poteva sperare nella magnanimità dei giudici, che avevano facoltà di risparmiarle la vita, ma la potevano ripudiare, attraverso la "manomissione di chiavi"; un istituto giuridico romano, solitamente utilizzato per la liberazione degli schiavi. Questa procedura, non aveva altro effetto, se non quello di lasciare la moglie libera dal vincolo matrimoniale; è importante, però, il concetto della chiave, strumento con il quale accedere, appunto, alle cantine in cui veniva conservato il vino. Le Leggi di Romolo, da sole, non potevano bastare a sostenere il potere abortivo del vino; la teoria, nel corso dei secoli, viene confermata da altri autori. Dagli scritti di Teofrasto, che nella sua Botanica, scrive:

"in Acaia, e più precisamente presso Cervinia, si trova un tipo di vite che fa abortire le donne incinte, e se le cagne mangiano dei grappoli, abortiscono pure loro. Ma come gusto, né il grappolo né il vino danno alcuna particolare sensazione rispetto agli altri"

²⁵ I. Sandei, *Vita vinum est: il controverso rapporto donna – vino a Roma tra il I secolo a.C. e il I secolo D.C* in *Ager Veleias*, Giugno 2009. (visitato il 08.03.2023).

E dagli studi del medico Dioscoride, scientificamente più precisi, nei quali il vino viene, sì, considerato uno strumento col quale interrompere la gravidanza, ma solo a determinate condizioni; la vite doveva essere, infatti, coltivata insieme ad altre erbe per acquisirne le proprietà abortive, ed il vino, frutto di quella vite, avrebbe dovuto essere bevuto a digiuno e mescolato ad acqua. Anche tra gli scritti di Ippocrate, vengono menzionate metodologie per interrompere la gravidanza, attraverso l'utilizzo di erbe dalle proprietà abortive; come il trifoglio, per esempio, che se mischiato al vino bianco stimolava il ciclo e, quindi, l'espulsione del feto. Di aborto, si occupò anche Galeno, medico greco, che ha influenzato la medicina occidentale per tredici secoli; nel suo libro *Degli Antidoti*, elenca una serie di ricette abortive, a base di erbe medicinali. Uno scritto, il suo, che aveva un duplice scopo; da una parte sfatare quelle che erano le credenze popolari, secondo le quali, per procurare un aborto, sarebbe bastato che la donna in gestazione calpestasse la pietra morsa da un cane; dall'altro, fungeva da critica, nei confronti di quei medici che utilizzavano, spacciandoli per strumenti abortivi, veleni letali o erbe medicinali in realtà del tutto innocue. Ancora una volta, riscontriamo la presenza del vino in tali ricette; non è chiaro se come ingrediente specifico e fondamentale, o se venisse usato solo per rendere alla donna più facile l'ingestione degli altri ingredienti.²⁶

²⁶ Si veda, G. GATTA, *op. cit.*

2.3 Terapie abortive

Molti autori del passato, nelle loro opere, hanno fatto riferimento a donne esperte di arte medica, più nel dettaglio per quanto ci riguarda, ad esperte di tecniche abortive, generalmente levatrici. Nei suoi scritti Aezio²⁷, medico alla corte di Giustiniano, risalenti alla metà del sesto secolo Dopo Cristo, cita Aspasia, autrice di singolare importanza, dato che a differenza di Galeno, non scriveva semplici ricettari, ma di vere e proprie terapie abortive. Una sorta di Enciclopedia, quella di Aspasia, dove tali tecniche venivano trascritte perché si tramandassero nel tempo; una serie di rimedi variabili in base alle condizioni in cui versava la gestante, con annesse soluzioni, laddove tali rimedi non fossero funzionali. Si trattava, comunque, di aborti strettamente terapeutici, dove, quindi, la donna fosse rimasta incinta per trascuratezza. La terapia proposta da Aspasia si costituiva di tre fasi²⁸, progressivamente sempre più invasive e pericolose, messe in atto nel primo trimestre di gravidanza. La prima fase, riguardava i trenta giorni successivi al concepimento; consisteva nel compiere sforzi violenti, estenuanti esercizi fisici, come il sollevamento di pesi importanti, largo uso di diuretici, o più semplicemente, indicava trattamenti che la donna doveva eseguire durante il bagno nella vasca; dalle prolungate immersioni in acqua tiepida, all'utilizzo di olio rancido come unguento, mischiato ad erbe medicinali, come l'Artemisia, utilizzata per stimolare la ripresa del ciclo mestruale, calmando i dolori che lo accompagnavano. Laddove questi rimedi non avessero funzionato, gli scritti di Aspasia, riportavano altre metodologie poco invasive, e sempre strettamente basate sull'utilizzo delle erbe medicinali, definite, in merito alle tempistiche in cui vi si ricorreva, seconda fase. Nel caso in cui, nonostante i precedenti rimedi, la gravidanza non si fosse interrotta, era necessario passare alla terza fase della terapia; fase alla quale, per stessa ammissione dell'autrice, si doveva ricorrere solo dove fosse strettamente

²⁷ A. Bertrandi, *Opere anatomiche e cerusiche*, Fratelli Reycends, P. 10.

²⁸ Sul punto, G. Gatta, *Aborto*, *op. cit.*

necessario, essendo un'aggressione diretta al feto; fase più pericolosa ed invasiva, da svolgersi prima di entrare nel quarto mese di gestazione. La procedura prevedeva, *in primis*, un salasso, preceduto da giorni di digiuno quasi completo, astensione al vino, e bagni continui; in secondo luogo, prescriveva l'assunzione di decotti a base di erbe, a detta dell'autrice, abortive. Nel caso in cui, anche questo rimedio, fosse stato inefficace, si tentava di causare l'espulsione del feto, provocando nella donna forti starnuti e procedendo con l'applicazione di un pessario abortivo; se anch'esso non fosse funzionato, non sarebbe stato più possibile interrompere la gravidanza. Il pessario consisteva in una sorta di tampone endo-vaginale, costituito da lana, seta e garze, cosparso di cera, resina ed altre sostanze galeniche; tecnica ideata da Ippocrate, proprio come strumento abortivo²⁹.

²⁹ *Ibidem*.

2.4 Il ruolo del marito nel mondo romano

Nel contesto giuridico romano era il marito a dover dare il consenso all'interruzione della gravidanza, così come stabilito dalla Legge delle XII tavole³⁰. Giuridicamente, il feto era considerato una disponibilità dell'uomo, il quale non solo poteva decidere della vita dei propri figli, ma era anche proprietario del corpo della propria moglie. Il principale motivo, per il quale l'uomo disponeva di questa ampia discrezionalità, era legato alla sua dignità, al diritto di avere un erede, di tramandare il proprio nome, di dare allo Stato, un nuovo cittadino. Ulpiano conia, per il feto, la definizione *mulieris portio vel viscerum*, considerandolo giuridicamente parte delle viscere materne, quindi speranza di uomo, più che uomo; nascono da qui, i primi dibattiti, sul fatto che il feto fosse meritevole, o meno, di tutela da parte della giurisprudenza. Le prime due sanzioni penali, applicabili all'aborto, risalgono all'epoca di Caracalla; la prima comportava l'esilio per la donna che, in qualsiasi modo, si fosse procurata l'aborto, senza il consenso del marito; la seconda colpiva, invece, l'esecutore materiale dell'interruzione di gravidanza, ovvero chiunque avesse somministrato infusi o altre sostanze abortive, con la confisca dei beni, i lavori forzati e la relegazione su un'isola. Questo periodo rappresenta una svolta, sulla tematica dell'aborto, perché per la prima volta, cessa di essere considerata una questione da gestire tra le mura domestiche, nell'intimità della coppia, e diventa un comportamento sanzionabile; tuttavia, non cambia l'opinione che si ha del feto, che rimane un'appendice della donna, essendo privo di autonomia. Come accadeva per molti aspetti della vita quotidiana, anche per quanto riguarda l'interruzione di gravidanza, molta fu l'influenza delle Religioni. Per alcune di queste, quella Ebraica per esempio, nonostante l'embrione non venga paragonato ad un essere umano già nato, perciò così come nella visione di Ulpiano, è banalmente un'appendice della madre, l'aborto è comunque visto come un delitto nei confronti

³⁰ E. Galavotti, *Donne e procreazione dell'antica Roma* in Homolaicus sezione storia, https://www.homolaicus.com/storia/antica/roma/donne_procreazione.htm. (visitato il 08.03.2023).

della famiglia, della società; interrompe un processo evolutivo stabilito da Dio. Al contempo, però, l'interruzione di gravidanza, laddove fosse necessaria a preservare la vita della madre, è accettata; scegliere di non abortire, conoscendo i pericoli che la gravidanza comporterebbe, viene considerato al pari del suicidio. Diversa è la questione delle malattie ereditarie, o delle malformazioni genetiche, dove la decisione sull'interruzione di gravidanza, o meno, spettava ai Rabbini. L'ideologia Cristiana, sebbene concettualmente simile a quella Ebraica, non considera, invece, l'aborto come il mancato rispetto della volontà di Dio, piuttosto come un vero e proprio delitto nei confronti della vita, della persona; per la prima volta nella storia, il feto, viene considerato al pari della donna che lo porta in grembo, perciò l'aborto viene equiparato all'omicidio³¹.

³¹ V. Benciolini, *A. Aprile, L'interruzione volontaria della gravidanza, compiti, problemi, responsabilità*, Liviana Editrice, Padova, 1990.

2.5 Il ruolo della Chiesa Cattolica

“Posto una volta per tutte il divieto di uccidere un essere umano, ne consegue che nemmeno l’embrione nel corpo della donna può essere distrutto. Vi è omicidio anticipato quando si impedisce una nascita; non importa se si priva della vita un essere umano già nato o già prima, mentre essa è ancora in divenire. Un essere umano è già tale nella fase in cui lo sta diventando, al pari di ogni frutto che è già contenuto nel suo seme” – Tertulliano (150-230)³².

Come si può desumere, i Cristiani, ieri come oggi, ripudiano l’aborto, considerandolo un peccato contro Dio. Ciò che muta nel tempo, è il concetto di animazione, ovvero il momento in cui Dio infonde l’anima al nascituro. Nelle epoche Cristiane più antiche, come sostenuto dallo stesso Tertulliano, si riteneva che l’anima fosse presente nel feto sin dal concepimento, per questo era da considerarsi un essere vivente. Concezione che muterà nelle epoche successive, per merito di Agostino, il quale sosteneva che l’infusione dell’anima, avvenisse in un tempo più tardo, rispetto al concepimento; teoria che troverà fondamento nella legge canonica. Nonostante il mutare di questa concezione, l’aborto rimane una pratica condannata, ma giuridicamente, non paragonabile all’omicidio, dato che la vittima, oggettivamente, ancora non era venuta al mondo. Più si diffondeva il cristianesimo, più l’ideologia della Chiesa, in merito all’interruzione di gravidanza, si espandeva con esso; un’ideologia che non veniva condivisa solamente dai fedeli religiosi, ma anche dalle popolazioni pagane. Divenne necessario, quindi, creare dal punto di vista giuridico, precise condotte da seguire; nasce così, attorno al 1100, la legge canonica. È qui che si riprenderà il concetto di feto “animato” e feto “inanimato”, come discriminante, per l’applicazione della pena. Sebbene l’interruzione della gravidanza, venisse ancora considerata un delitto contro la vita, e quindi un peccato, non poteva essere punito al pari dell’omicidio, a meno che,

³² S. Buccheri, Diritto all'aborto: analisi della giurisprudenza costituzionale italiana e confronto con casi di diritto comparato, <https://core.ac.uk/works/30539>. (visitato il 08.03.2023).

non avvenisse nel periodo in cui il feto veniva considerato animato. Oltre ad occuparsi della questione dell'aborto, la Chiesa, dovette misurarsi con il problema della contraccezione; ed il modo in cui lo fece, rappresenta una vera e propria contraddizione, verso la sua stessa ideologia. Alcune donne ricorrevano all'ingestione di veleni per causare a sé stesse la sterilità; nonostante si trattasse di una situazione in cui non ci si poteva affidare al canone dell'animazione, né si poteva parlare di embrione, dato che ciò avveniva per evitare qualsiasi concepimento, la pratica veniva comunque paragonata all'omicidio. Inizia, quindi, una vera e propria guerra, da parte della Chiesa, all'aborto ed alla contraccezione, considerando quest'ultima, non solo un delitto contro il sacro vincolo del matrimonio, ma anche una sorta di aborto volontario³³.

³³ V. G. Galeotti, *Storia dell'aborto*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 39 ss.

2.6 Progresso dell'ideologia

Per assistere ad un mutamento delle posizioni, in merito alla materia dell'aborto, si devono attendere gli anni seicento e settecento³⁴. Epoche in cui le scoperte scientifiche, ed i nuovi approcci al mondo naturale, hanno cambiato il modo di percepire sia il feto, sia la donna. Si passa da un contesto in cui filosofia e teologia, erano le lenti attraverso le quali guardare il mondo in tutti i suoi aspetti, ad uno in cui, invece, si analizza la realtà secondo ragione e con spirito di critica. Si comprese che, usando la ragione in modo corretto, senza l'influenza delle credenze religiose, era possibile comprendere, non solo le leggi della natura, ma anche quei fattori coinvolti, e fondamentali, allo sviluppo sociale. Ciò che, materialmente, segna una vera e propria svolta dal punto di vista scientifico, e che permetterà una migliore comprensione di ciò che avviene all'interno del grembo materno, è l'invenzione del microscopio ottico; strumento creato in Olanda attorno alla fine del millecinquecento, e successivamente perfezionato da Galileo. Secondo quanto sostenuto dalla maggior parte degli studiosi, il seme maschile veniva prodotto nel cervello, ed espulso attraverso i genitali, per poi venire riscaldato e nutrito, affinché si sviluppasse, nel grembo materno³⁵. Teoria del concepimento, in cui la donna assume il ruolo di semplice custode, del seme maschile; e secondo la quale, l'embrione si intende come un germe che, svilupperà organi e tessuti, i quali però, non vengono considerati come parti del seme stesso, ma "acquisiti" in un momento successivo. L'utilizzo del microscopio ha permesso di comprendere come già al momento della fecondazione, nell'embrione, sono presenti tutte le componenti del corpo umano, che nel corso dei nove mesi della gestazione si sviluppano, divenendo organi e tessuti; il feto, quindi, non è il risultato di un accrescimento dell'embrione, come si sosteneva, bensì un'entità preformata. Questa scoperta, non rappresenta

³⁴ S. Buccheri, *Diritto all'aborto: analisi della giurisprudenza costituzionale italiana e confronto con casi di diritto comparato*, <https://core.ac.uk/works/30539>. (visitato il 08.03.2023).

³⁵ *Ibidem*.

solo un cambiamento nel modo di intendere il feto, ma anche nella considerazione del corpo femminile. Fino a questo momento, il grembo materno viene visto come una sorta di culla, in cui il feto giace protetto fino alla nascita; l'utilizzo del microscopio, dimostra come periodicamente, le ovaie producono ovuli all'interno dei quali si sviluppa l'embrione, perciò la potenza generativa³⁶, risiede nel corpo femminile. Le nuove scoperte, soprattutto in campo ostetrico, rendono possibile lo spostamento dell'attenzione dal feto, al copro della gestante, ed alle sue condizioni di sofferenza. È per questo motivo, che si comincia ad ammettere l'aborto come uno strumento terapeutico, quando il parto potrebbe risultare difficoltoso o pericoloso indicandone non solo le metodologie di esecuzione, ma anche le linee guida per i momenti ad esso successivi, dimostrando in modo pratico, la volontà di tutelare la salute della donna. A tal proposito, si inizia a studiare il grembo materno in ottica scientifica, superando la concezione di mera culla del seme maschile. Ne consegue la necessità di sviluppare strumenti, attraverso i quali, si possano condurre indagini più approfondite; negli anni Cinquanta gli scienziati *John Julian Wilde* e *Donald Neal*³⁷, iniziarono ad utilizzare gli ultrasuoni come metodo diagnostico, inizialmente applicati allo studio del tumore della mammella, dando vita alla moderna diagnostica ecografica; che nel campo di nostro interesse, si userà correntemente, solo trent'anni dopo.

³⁶ V. Giulia Galeotti, *op. cit.*

³⁷ Dr. J.Woo, *A short History of the development of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, <https://www.ob-ultrasound.net/history2.html>. (visitato il 08.03.2023).

2.7 Storia dell'ecografia

Lo strumento ecografico, come lo conosciamo oggi, non nasce per scopi medici; è il frutto di un processo tecnologico, che ha origine nei primi anni dell'Ottocento; anni in cui, attraverso l'utilizzo del sonar, si cerca di calcolare la velocità delle onde sonore sott'acqua, in modo da ottenere mappe dettagliate dei fondali marini³⁸. In un primo momento, lo studio, non diede i frutti sperati; ma la tecnologia riscosse molto successo negli anni successivi, quando venne utilizzata, sia per scopi bellici durante il primo conflitto mondiale, sia come metodo di ricerca, in seguito all'affondamento del Titanic. Per quanto concerne il nostro campo di osservazione, tale tecnologia, in ambito medico, rimase per anni uno strumento di terapia, più che di diagnosi, utilizzato sui tessuti animali per la sua forza distruttiva. I primi tentativi, di impiego diagnostico, risalgono solo agli anni quaranta; quando *Karl Theodore Dussik*, medico dell'Università di Vienna³⁹, utilizzò gli ultrasuoni, in campo diagnostico; ciò gli permise di individuare i tumori cerebrali, misurando la trasmissione dei fasci di ultrasuoni, attraverso la testa. Nonostante, anche questo studio, non ebbe il successo sperato, sia a causa dell'inadeguatezza degli strumenti di misurazione, che delle conseguenze che la pratica creava sul cranio, il quale assorbiva tutta l'energia degli ultrasuoni, fu di ispirazione per gli scienziati Americani del *Massachusetts Institute of Technology*, che, concentrandosi sulla trasmissione del suono nei tessuti molli degli animali, dimostrarono che fosse possibile, senza troppa distorsione, ottenere delle immagini bi-dimensionali; studi che proseguirono fino agli anni sessanta, influenzando, di fatto, tutti i successivi sviluppi tecnologici di tale strumentazione. I veri fondatori della diagnostica tissutale ad ultrasuoni, furono John Julian Wilde e Donald Neal⁴⁰, i quali utilizzarono gli ultrasuoni unidirezionali, per l'individuazione, dapprima dei tumori intestinali e, successivamente, di quelli

³⁸ Dr. J.Woo, A short History of the development of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, <https://www.ob-ultrasound.net/history2.html>. (visitato il 08.03.2023).

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*.

della mammella. L'impiego di questa tecnologia, permise loro di distinguere i tumori benigni, da quelli maligni, a seconda delle caratteristiche degli echi di ritorno. Nel 1953 costruirono uno strumento manuale, con il quale furono in grado di ottenere immagini, in *real-time*, di un tumore maligno della mammella; diedero alla loro invenzione, il nome di Ecografia, o Ecometria. In campo ostetrico, invece, il contributo più importante, venne da *Ian Donald*, professore all'università di Glasgow⁴¹; attraverso l'utilizzo degli ultrasuoni, riuscì a diagnosticare un'importante cisti ovarica su una paziente, facilmente asportabile, che era stata confusa con un inoperabile tumore allo stomaco. I risultati dei suoi studi, furono pubblicati su "*The Lancet*", una rivista scientifica Inglese, con il titolo di "Studi sulle masse addominali con ultrasuoni ad emissione pulsata", senza dubbio, uno degli articoli più importanti pubblicati sulla materia. Nel 1955 Ian Donald, scoprì che era possibile ottenere echi anche dalla testa fetale, riuscendo a stabilire la grandezza, e la crescita del feto. Questo metodo, definito, Cefalometria, fu perfezionato nel corso degli anni, diventando un metodo standard di studio della crescita fetale; consentendo di diagnosticare le complicazioni della gestazione, come le gravidanze multiple, alcune anomalie fetali, e la placenta previa, patologia che causa emorragie, anche mortali⁴².

⁴¹ *Ibidem.*

⁴² *Ibidem.*

CAPITOLO III

GLI ANNI SESSANTA E SETTANTA, L'INIZIO DEL CAMBIAMENTO

3.1 Il Panorama Italiano

Negli anni sessanta e settanta, la società iniziò a mutare. Cambiarono la moda, il modo di comunicare, il mondo del lavoro, e ci fu una vera e propria rivoluzione, nel campo dell'istruzione scolastica⁴³. Questi sviluppi sociali, inevitabilmente, portarono ad uno stravolgimento anche dei comportamenti sessuali, dai quali derivarono una serie di conseguenze dal punto di vista demografico, interessando, *in primis*, il calo delle nascite. Questo fenomeno, contribuì ad aumentare la spaccatura fra la società e la Chiesa, dato che le scelte delle persone, in merito alla procreazione, non erano più in linea con la morale religiosa, ma dettate dalla coscienza di ognuna di esse. È in questo periodo, che le donne cominciano a maturare una maggior consapevolezza di loro stesse, e di controllo sul proprio corpo⁴⁴. Quando nel 1960, viene messa in commercio la prima pillola anticoncezionale, esse acquisiscono la possibilità di decidere, se diventare madri o meno. Questo rappresenta una vera e propria svolta, perché segna il momento storico in cui la maternità non viene più vista, dalle donne stesse, come un dovere sociale, ma come una scelta. Nascono, quindi, i primi movimenti femministi, attraverso i quali si esprimono sia la volontà, sia il bisogno, di essere padrone del proprio corpo, e di essere libere da qualsiasi tipo di condizionamento. Di pari passo, vi è la pretesa che l'interruzione di gravidanza diventi un diritto civile; ciò comportò l'inizio di diverse lotte, con il solo scopo di ottenerne la legittimazione. Lotte che accumulavano tutte le donne, a prescindere dalla loro estrazione sociale, e che miravano a reindirizzare l'opinione della società, affinché si concentrasse sulla loro

⁴³ G. Gaballo, *Donne a scuola. L'istituzione femminile nell'Italia post-unitaria* in *Quaderno di storia contemporanea*, n.60, p. 115. (visitato il 08.03.2023).

⁴⁴ N. M. Filippini, *L'utero è mio e lo gestisco io*: *contraccezione e aborto nel movimento femminista degli anni Settanta* in *L'Ateo*, Marzo 2018. (visitato il 08.03.2023).

libertà individuale. I movimenti femministi richiamarono, altresì, l'attenzione sul problema della clandestinità degli aborti, fenomeno che, almeno in Italia, fino a questo momento, veniva poco considerato. Nel 1961, venne pubblicata un'inchiesta in merito, sulla rivista "Noi donne" dal titolo "I figli che non nascono"⁴⁵. Sebbene lo scopo del movimento fosse quello di sollecitare l'opinione pubblica ad un cambiamento di rotta, pubblicazioni come questa, non diedero il risultato sperato, anzi; negli anni successivi, assistiamo ad una vera e propria persecuzione, dal punto di vista giuridico, nei confronti delle donne che decidevano di praticare un aborto. Più precisamente, nel 1974, fu aperta un'inchiesta dalla Procura di Trento, a seguito della morte di una giovane donna, che si era sottoposta ad un aborto clandestino, e successivamente era stata ricoverata in ospedale per le conseguenze che ne derivarono. Il ginecologo che eseguì l'intervento, era in possesso delle cartelle cliniche di altre donne sulle quali aveva eseguito interventi simili, e fu questa la prova che permise alla procura di incriminarle tutte (furono circa 263), per "procurato aborto", sulla base dell'Art. 546 del Codice Penale Italiano (1930)⁴⁶. In seguito a questa vicenda, nel 1975, i movimenti femministi con l'appoggio dei Radicali, si impegnarono in una campagna che aveva l'obiettivo di promuovere un referendum, con lo scopo di abrogare gli articoli del codice penale che impedivano alle donne, di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Il 1975 rappresenta uno snodo cruciale per la materia; è in questo momento, infatti, che le istituzioni iniziano a prendere in considerazione il tema dell'aborto. In particolare, gli eventi che resero possibile l'apertura al dialogo istituzionale, in materia di interruzione di gravidanza, furono la riforma del Diritto di Famiglia, che diede un diverso ruolo alla donna all'interno della famiglia stessa, e la Sentenza 27/1975 della Corte Costituzionale, la quale dichiarò l'illegittimità dell'Art 546 del codice penale, nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza possa essere interrotta, quando l'ulteriore gestazione possa recare danno, o pericolo grave, medicalmente

⁴⁵ G. GALEOTTI, *op. cit.* p. 113.

⁴⁶ CODICE PENALE ITALIANO (1930), Libro II, Titolo X: art. 546. Aborto di donna consenziente. *Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha acconsentito all'aborto. [...]*

accertato, per la salute della madre⁴⁷. Questo evento è fondamentale dal punto di vista della regolamentazione dell'aborto nel nostro paese; le istituzioni cominciano a porre la loro attenzione, seriamente, alla materia dell'interruzione di gravidanza, cominciando a chiedersi se la legge, che veniva così frequentemente violata, fosse ancora da considerarsi una legge giusta, e compatibile, con l'evoluzione della società⁴⁸. Per quanto riguarda, invece, la posizione della Chiesa, essa rimarrà immutata, continuando a considerare l'aborto, un crimine al pari dell'omicidio.

⁴⁷ CORTE COST., *Sent. 27/1975*, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1975&numero=27>. (visitato il 08.03.2023).

⁴⁸ G. SCIRÈ, *L'aborto in Italia. Storia di una legge*, Bruno Mondadori editore, Milano 2008.

3.2 Il movimento femminista italiano

La nascita dei movimenti femministi, avviene in un contesto storico nel quale le donne, seppur non tutte, avevano raggiunto una consapevolezza di loro stesse⁴⁹, tale, da non essere più disposte ad acconsentire di ricoprire il ruolo che era stato loro imposto, sia all'interno della società sia, più intimamente, nella famiglia. Si trattava quindi di donne che non volevano più; accettare la disparità di trattamento sulla base del genere, né di seguire modelli di comportamento, dai quali si sentivano sempre più lontane. Il movimento, non poteva che occuparsi anche della questione dell'aborto, intesa come il diritto della donna ad autodeterminarsi⁵⁰. Numerose furono le contestazioni femminili, nei confronti dell'apparato politico, così come numerose furono le autodenunce di aborti procurati, intese come uno strumento di lotta, di disobbedienza, sullo stampo delle vicende francesi⁵¹. Nel Giugno del 1971, Banfi, Caleffi e Fenoaltea, tre deputati socialisti, diedero vita ad una proposta di legge, che mirava al superamento del problema degli aborti clandestini⁵², riconoscendo precise casistiche in cui l'interruzione di gravidanza era da considerarsi lecita; una proposta che, tuttavia, non accontentò i movimenti femministi, dato che rimase strettamente dipendente dagli interessi demografici. Sul punto, la svolta arriverà solo più avanti, nel 1973, quando Gigliola Pierobon, fu citata in giudizio per un procurato aborto, eseguito tempo prima; il movimento femminista si schierò dalla parte dell'imputata, attraverso diverse uscite pubbliche, sovvertendo un sistema in cui la donna che ricorreva all'interruzione di gravidanza, veniva incriminata, sfruttandone la costrizione alla maternità, sia dal punto di vista

⁴⁹ N. M. Filippini, *L'utero è mio e lo gestisco io*: contraccezione e aborto nel movimento femminista degli anni Settanta, in *L'Ateo*, marzo 2018. (visitato il 08.03.2023).

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ S. De Gennaro, *194 quarant'anni dopo, la difesa di una conquista* in *Dinamopress*, maggio 2018. (visitato il 08.03.2023).

⁵² M. Cotugno, *La Politica, ieri e oggi/Il referendum sull'aborto. Anche i bitontini si dividono* in *Da Bitonto*, 28 marzo 2021. (visitato il 08.03.2023).

economico, che morale⁵³. È nello stesso anno, che Loris Fortuna, socialista, che aveva già partecipato alla formazione della legge in materia di divorzio, diede vita ad una proposta di legge in cui si faceva riferimento all'autodeterminazione, ed alla liberalizzazione degli strumenti anticoncezionali, nonché alla diffusione di informazioni su di essi; sostanzialmente, una legge di depenalizzazione, ma dal carattere moderato. Il 1975 non rappresenterà una svolta solo sul piano della partecipazione del movimento delle donne al dibattito politico, ma anche per quanto riguardava la pratica degli aborti clandestini, che beneficiando dell'azione del movimento, andò sempre più scemando; è in quest'anno che viene portato alla conoscenza pubblica, il Centro Italiano Sterilizzazione e Aborto, di Adele Faccio, fondato nel 1973. Una struttura, creata senza scopo di lucro, che rendeva possibile ricorrere all'aborto, non solo in un ambiente medicalmente protetto, ma anche accessibile dal punto di vista economico⁵⁴. Tutto ciò, fu possibile, anche grazie all'appoggio dei Radicali; sostegno che non fu privo di conseguenze. Molti dei loro esponenti, su tutti Emma Bonino, furono arrestati, etichettati come diffusori della pratica abortiva e disobbedienti civili. Grazie al sostegno di alcune testate giornalistiche, come "l'Espresso", dei partiti laici e del Partito Socialista Italiano, fu lanciata una campagna per il referendum abrogativo del Codice Rocco, che prevedeva il reato d'aborto; referendum che, nel 1976, rimase bloccato a causa delle elezioni anticipate. Sebbene non fosse stato possibile utilizzare questo strumento di democrazia diretta, nemmeno negli anni successivi, nel 1978 verrà approvata dal Parlamento, la Legge 194. Negli anni successivi, più precisamente nel 1980, il popolo Italiano fu chiamato ad esprimersi in due referendum; quello clericale, che mirava alla totale abrogazione della nuova legge statalista, ed a quello radicale che, invece, aveva lo scopo di abrogare alcune norme fortemente limitanti, ed in un certo senso pericolose, alla libertà di autodeterminazione della donna. Tra queste, le norme che consentivano solo agli ospedali pubblici, di praticare l'interruzione di

⁵³ Documenti e testimonianze relative al Processo a Gigliola Pierobon per aborto tenutosi a Padova il 5-6 giugno 1973. *Processo per aborto*.

http://www.femminismoruggente.it/femminismo/pdf/1973/lf/lola/processo_13-3-73. (visitato il 08.03.2023).

⁵⁴ G. Spadaccia, *Dal massacro dell'aborto clandestino alla legge 194/1978*. (visitato il 08.03.2023).

gravidanza; ne conseguiva che, ogni aborto praticato al di fuori delle strutture pubbliche, fosse da considerarsi reato. Si venne a creare, quindi, una situazione in cui, il reato non consisteva nell'atto dell'aborto in sé, ma piuttosto nel luogo in cui questo veniva eseguito. Il referendum proposto dalla Chiesa cattolica fu bocciato, e la Legge 194 confermata interamente, non priva di limitazioni, contraddizioni e restrizioni⁵⁵.

⁵⁵ *Ibidem.*

3.3 Panorama americano

La già complessa situazione giuridica Americana, in materia di aborto, è resa ancora più intricata dalla frammentazione degli Stati Uniti; dove, fino al 1973, l'interruzione di gravidanza, era regolamentata in modo diverso, da stato a stato, e non a livello federale⁵⁶. I governi del nostro paese, ci hanno abituati al fatto che, le diverse opinioni politiche, in merito a specifiche materie, abbiano la loro causa nella molteplicità delle fazioni politiche stesse, che compongono il Parlamento, ed in un certo senso, detengono il potere legislativo. In America, invece, questo non avveniva, dato che non vi è una sostanziale molteplicità di portati politici, ma vi sono solo due schieramenti; i Repubblicani, in prevalenza affini all'ideologia *pro-life*, ed i Democratici, invece, a quella *pro-choice*. Nonostante questa esiguità di partiti politici, risulta ugualmente difficile sperare che al loro interno, vi sia una comune linea di pensiero in merito all'interruzione di gravidanza; questo perché, tra i membri delle due fazioni, la materia viene percepita in modo personale, di componente in componente, sulla base delle esperienze vissute, dell'estrazione sociale, e delle credenze religiose. Gli studi di Rosemary Nossiff⁵⁷, portano alla luce le differenze di regolamentazione di una medesima materia, tra Stati diversi, ma la cui maggioranza politica, era dello stesso schieramento; vediamo in contrapposizione lo Stato di New York, e della Pennsylvania, che sebbene entrambi, fossero governati da maggioranze parlamentari democratiche, posero in essere differenti leggi riguardo l'aborto; permesso a New York, e vietato in Pennsylvania. Lo studio dimostra quanto sia fondamentale, la salute goduta da uno

⁵⁶ C.Z. Mooney– M. Hsien Lee, *Pre-Roe abortion regulation reform in U.S. States diffusion, reinvention and determination*, Colchester Department of government, University of Essex, 1995, 1-39.

⁵⁷ R. Nossiff, *Discourse, Party, and Policy: The Case of Abortion, 1965–1972*, in *Policy Studies Journal*, vol. 26, n. 2, 1998, pp. 222 ss. (visitato il 08.03.2023).

schieramento politico; a New York i democratici, si presentavano come un partito fragile, alla continua ricerca di ampliare il proprio bacino di elettori, e di innovare la propria politica, dunque l'ideologia *pro-choice*, poteva rappresentare una buona arma per raggiungere il loro scopo. Contrariamente, in Pennsylvania, il partito democratico, è unitario, e tutto proiettato verso la filosofia *pro-life*. Nel 1970, nello Stato di New York, i *pro-choice*, proposero una riforma che mirava a depenalizzare l'aborto terapeutico, consentendo alle donne di ricorrervi, fino alla ventiquattresima settimana, a condizione che tale pratica venisse eseguita da un medico, ed in un ambiente sanitario. Per contro, nel medesimo periodo, nasce in Pennsylvania uno dei più forti schieramenti antiabortista degli Stati Uniti, che, nei successivi tre anni, emanerà le leggi più restrittive, in materia di aborto, di tutta la federazione, la "*Pennsylvania for life*". Il panorama giuridico americano, deve il proprio mutamento ad un trittico di sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, grazie alle quali fu riconosciuta all'individuo, la libertà di decidere, senza coinvolgimenti esterni, della propria sfera riproduttiva.

3.4 Il movimento femminista americano

Gli anni Sessanta del panorama d'oltre oceano sono noti, tanto per lo smisurato sviluppo culturale, quanto per la loro turbolenza dal punto di vista politico. Questo periodo, si caratterizza per la nascita dei movimenti studenteschi e per le proteste di massa, soprattutto in merito al conflitto in Vietnam, ed all'invasione di Cuba da parte degli Stati Uniti. Le mobilitazioni giovanili, però, non hanno il solo scopo di contestare la guerra in Vietnam, bensì, quello di mettere in discussione alcuni pilastri della società e delle istituzioni. È in questa fase, che si svilupperà quella che viene definita la "seconda ondata" del movimento femminista; ispirato a figure quali *Virginia Woolf*, che, nei suoi scritti, ragiona sull'inesistenza del contributo femminile nella storia, sia passata che presente; sostenendo che una donna dovesse avere la possibilità di studiare, e di elevare la propria condizione, a dispetto della società patriarcale. La figura di maggior spicco del movimento femminista americano fu, senza dubbio, *Betty Friedan*; il suo obiettivo era quello di concentrare l'attenzione, sulla figura stereotipata della donna, mera moglie e casalinga, che ha rinunciato alle sue ambizioni. È su queste basi, che si svilupperanno le rivendicazioni femministe; concentrandosi principalmente sulle disuguaglianze di genere, il diritto all'accesso al mondo del lavoro, sulla sessualità, e sul diritto all'aborto. Le battaglie del movimento femminista, portarono ad interessanti rivolti, soprattutto in campo legislativo, in particolare con l'*Equal Rights Amendment*, che ha come obiettivo, la totale parità legale tra i sessi. Per quanto riguarda il nostro campo di interesse, la figura più influente, all'interno del movimento femminista, fu *Gloria Steinem*, prima donna a battersi principalmente per la legalizzazione dell'aborto. L'obiettivo che la Steinem mirava a raggiungere, era il superamento non solo, delle disuguaglianze di genere, ma di tutte le altre discriminazioni che avvenivano all'interno della società, nei confronti delle donne. In questi anni, e grazie alle ideologie diffuse dal movimento, le donne prendono coscienza dell'influenza che la società esercita su di loro, soprattutto su quelle situazioni da considerarsi *private*⁵⁸, come la famiglia. La perfetta immagine della famiglia

⁵⁸ B. Carvisiglia, *Riprendersi il corpo: la seconda ondata del femminismo*, Bossy Beyond Stereotypes, dicembre 2019. (visitato il 08.03.2023).

nucleare, intesa come una comunità riproduttiva, formata da genitori e figli, fortemente pubblicizzata nella società americana, non rifletteva la felicità femminile, anzi, degradava la figura della donna. L'amministrazione di J. F. Kennedy, mostrò enorme interesse nei confronti del movimento femminista, condividendo l'idea che il ruolo delle donne, all'interno della società, dovesse essere rivisto; per questo motivo, il Presidente, volle che molti posti di alto rango della sua amministrazione, fossero ricoperti da donne; istituì anche una commissione presidenziale sullo status delle donne, con lo scopo di esplorare questione relative alla politica dell'occupazione, all'istruzione, alla previdenza sociale, ed individuare le discriminazioni nei confronti del genere femminile. La commissione aveva *“la responsabilità di sviluppare raccomandazioni per superare le discriminazioni nel governo e nell'occupazione privata sulla base del sesso e di sviluppare raccomandazioni per i servizi che consentiranno alle donne di continuare il loro ruolo di mogli e madri dando il massimo contributo al mondo intorno a loro”*⁵⁹. Da qui in poi, il movimento crebbe velocemente, riuscendo a raggiungere diversi traguardi, nel campo dei diritti civili, sovvertendo gli atteggiamenti sociali verso il ruolo del genere, facendo sì che venissero abrogate leggi oppressive che si basavano sul sessismo; fu resa illegale la discriminazione sulla base del genere, in luoghi come l'Accademia Militare, la NASA, i college maschili, o i club per soli uomini, persino all'interno della Corte Suprema degli Stati Uniti.

⁵⁹ Lewis, J. Johnson, *La commissione presidenziale sulla condizione delle donne*. ThoughtCo, 26 agosto 2020, [thoughtco.com/presidents-commission-on-the-status-of-women-3529479](https://www.thoughtco.com/presidents-commission-on-the-status-of-women-3529479). (visitato il 08.03.2023).

CAPITOLO IV

CORTE COSTITUZIONALE E CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI

4.1 Corte costituzionale italiana

Nell'ordinamento italiano, la Corte costituzionale, è il più importante organo di garanzia costituzionale; *“ha il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni, dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse, esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica e verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi”*⁶⁰. Il giudizio della Corte costituzionale, si attiva sostanzialmente in due modi: in via incidentale, o in via principale, o diretta. Il primo caso si verifica quando, durante un processo, il giudice, o le parti, rilevano che vi sia una possibile illegittimità costituzionale di una norma; quando questo avviene, il magistrato sospende il processo e rinvia la questione, appunto, alla Corte Costituzionale. Nel secondo caso, invece, viene avviato dallo Stato, o da un ente regionale, in merito ad una norma emanata dall'altra istituzione. Le decisioni della Corte, sono prese mediante sentenze, le quali sono emanate in via definitiva. Esse possono essere di tre tipi: sentenza di inammissibilità, di accoglimento o di rigetto. Qualora si tratti di una sentenza di inammissibilità, la Corte dichiara, per vari motivi, la sua impossibilità di entrare nel merito della questione posta; in caso di sentenza di accoglimento, invece, la norma impugnata viene dichiarata illegittima. Nell'ultimo caso, quello di sentenza di rigetto, la Corte dichiara l'infondatezza delle questioni che le vengono sottoposte. La Corte si compone di quindici giudici, scelti per un terzo, dal Presidente della Repubblica, e per un altro terzo dal Parlamento in seduta comune; la parte rimanente viene, invece, eletta dai più alti gradi della magistratura, ovvero il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione e la Corte dei Conti. I giudici che compongono quest'organo istituzionale, rimangono in carica nove anni, e non sono rieleggibili. Le modalità, attraverso le quali la Corte Costituzionale si esprime,

⁶⁰ Cit. <https://www.altalex.com/guide/corte-costituzionale>. (visitato il 08.03.2023).

si sono evolute nel tempo. Negli ultimi anni, la Corte, ha prodotto una serie di sentenze attraverso le quali ha ampliato la sua sfera di intervento, superando la dicotomia tra accoglimento e rigetto. Incontriamo, quindi, sentenze interpretative, le quali, sostanzialmente, hanno ad oggetto l'interpretazione che viene data ad una norma, sentenze manipolative, attraverso le quali la Corte è in grado di modificare il contenuto di una legge, al fine di evitarne l'incostituzionalità, e di incostituzionalità parziale, con le quali viene dichiarate illegittima solo una parte di tale norma, e non il testo nella sua interezza⁶¹.

⁶¹ Cos'è la corte costituzionale e di cosa si occupa, <https://www.openpolis.it/parole/cose-la-corte-costituzionale-e-di-cosa-si-occupa/>. (visitato il 08.03.2023).

4.2 Corte Suprema degli Stati Uniti d'America

La Corte Suprema, è il massimo organo del potere giudiziario degli Stati Uniti, previsto dalla Costituzione Americana, all'art. 3, entrata in vigore nel 1789⁶². Essa è Giudice esclusivo di primo ed unico grado di giudizio, ed ha giurisdizione di appello nelle controversie riguardanti la Costituzione e le leggi federali. Concretamente, però, il diritto di appello alla Corte, è limitato, poiché la legge lo prevede solo in pochi casi. Tuttavia, è possibile presentare un'istanza, per ottenere la revisione di un processo, su richiesta della parte che si vede lesa dall'esito del processo stesso, nei confronti della parte "vincente"; istanze che, però, vengono ammesse solo in alcuni casi, ad insindacabile giudizio della Corte. Vi sono diversi criteri oggettivi, attraverso i quali viene preso in considerazione l'accoglimento di un'istanza; interpretazioni non conformi al diritto federale da parte di Corti federali di appello; il mancato rispetto, nei tribunali, delle normali procedure giudiziarie; questioni federali rilevanti che, in precedenza, non sono state risolte dalla Corte; sentenze di Corti federali o statali non conformi alle decisioni della Corte Suprema. All'interno dell'organo in questione, le decisioni vengono prese a maggioranza, ed i voti dei giudici, Presidente compreso, hanno il medesimo peso. Il compito della Corte, è quello di interpretare la Costituzione e di dichiarare incostituzionali gli atti del Presidente e del Congresso, tramite un sindacato di costituzionalità (*judicial review*). Sebbene né la Costituzione, né le altre leggi federali stabiliscano particolari requisiti per la nomina a giudice della Corte Suprema, la consuetudine vuole che essi siano laureati in legge, abbiano esercitato la professione legale ed abbiano ricoperto importanti incarichi pubblici o privati, o siano titolari di cattedre universitarie. Il Presidente e i giudici della Corte sono nominati liberamente dal Presidente degli Stati Uniti; ma la nomina è, tuttavia, soggetta a conferma da parte del Senato. La carica di giudice della Corte Suprema può essere a vita, anche se ad ogni membro è data la possibilità di abbandonare l'incarico; rimane palese che, oltre alle spontanee dimissioni, ogni giudice, può essere rimosso per decisione del Senato, a seguito di *impeachment*, la messa in stato d'accusa, di una persona che

⁶² Si veda, Costituzione degli stati uniti d'America, 15 settembre 1787.

ricompre una carica pubblica, con lo scopo di arrivare alla sua destituzione. Nell'esperienza storica, l'incidenza delle sentenze della Corte, non ha interessato solo il piano giurisdizionale, o la funzione sostanziale di organo regolatore dell'equilibrio tra i poteri, abbiamo, infatti, assistito ad interventi che hanno influito in modo cruciale sull'evoluzione dell'assetto sociale, alcuni dei quali, inerenti proprio al nostro campo di osservazione⁶³.

⁶³ Servizio Biblioteca - Ufficio legislazione straniera, *La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America: composizione, competenze e rassegna delle principali sentenze degli ultimi anni*, Appunto 31/2014. (visitato il 08.03.2023).

CAPITOLO V

SENTENZA 27/1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LEGGE 194/1978.

5.1 Sentenza 27/1975 della Corte costituzionale

La sentenza 27/1975 della Corte costituzionale, ha rappresentato una svolta, dal punto di vista legislativo, in merito alla questione dell'interruzione di gravidanza. Durante il processo a Minella Carmosina, si sollevò la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 546 del Codice Penale vigente, più precisamente, nella parte in cui legittimava la punizione di chi pratica un aborto su una donna consenziente, anche laddove fosse stata accertata medicalmente la pericolosità della prosecuzione della gravidanza, sia dal punto di vista fisico, che psicologico, senza che si potesse individuarne lo stato di necessità. Sostanzialmente, come osservò il *giudice a quo*, l'aborto terapeutico si considerava tale, quando ne sussisteva inevitabilità, derivata dal pericolo grave di danno alla persona; mentre l'aborto praticato a scopo medico, per evitare che la gestante subisse un aggravamento della sua condizione, rimaneva penalmente sanzionabile. Secondo il giudice a quo, l'incriminazione di chi praticava un aborto, in violazione dell'art. 546 del codice penale, era incompatibile con quanto costituzionalmente previsto; *“la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*, Art 31 Cost., comma secondo, ed ancora *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*, Art.32 Cost., comma primo. Pertanto, dichiarare l'illegittimità della norma, avrebbe consentito a molte donne di potersi affidare ai sanitari per ricorrere all'interruzione di gravidanza, invece di incentivare gli aborti clandestini. Sul punto, intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza della questione sollevata; questo in virtù del fatto che, una corretta interpretazione del codice penale, non lasciava possibilità di rilevare incompatibilità con i principi costituzionali; l'aborto poteva essere praticato tutte le volte che, anche laddove non sussistesse un pericolo di vita per la gestante, se ne prospettasse un danno grave alla salute. Ciò rendeva il sistema penale, pienamente compatibile con le garanzie

costituzionali date dagli Art. 31 e 32 della Costituzione. Nel' allora vigente codice penale, l'interruzione di gravidanza, è considerata un delitto contro l'integrità della stirpe, pertanto, ciò che viene tutelato, è l'interesse demografico dello Stato; nel codice precedente, invece, se ne denota una più consona collocazione, considerando l'aborto un delitto contro la persona. Nel caso specifico, la Corte, ha posto l'attenzione sulla tutela degli interessi del prodotto del concepimento, ritenendo che essa, avesse un fondamento costituzionale, dato che la principale fonte del diritto interno, proteggeva espressamente la maternità e, più generalmente, i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali rientravano, appunto, quelli del concepito. In un certo senso, questo concetto, legittimava l'intervento del legislatore, nel suo prevedere sanzioni penali a chi praticava l'aborto, ma non si poteva non considerare che la protezione dell'interesse del concepito, inevitabilmente, collideva con la tutela di altri interessi, anch'essi costituzionalmente protetti, e pertanto non era possibile che la legge permettesse un'assoluta tutela dei primi, a scapito della protezione dei secondi. Questo fu, in concreto, il vizio di legittimità costituzionale che, secondo la Corte, rendeva inefficace la disciplina penale in materia di aborto. La questione sollevata, non mirava alla totale abrogazione dell'art 546, ma nella sua sola parte in cui la donna che ricorreva all'aborto, così il sanitario che lo praticava senza che esso avesse carattere di necessità, ne comportasse l'incriminazione; anche dove venissero rilevati tangibili pericoli per la salute della gestante. La norma, così formulata, concentrandosi solo sulla questione della gravità e dell'inevitabilità del pericolo e del danno, non teneva conto della particolare condizione della donna in gravidanza, dato che non considerava che tale pericolo, o danno, conseguente ad un protrarsi della gestazione, seppur potesse essere previsto, si potesse verificare anche più avanti nel tempo. Si riscontrava, pertanto, un'equivalenza di quel bene che veniva offeso dal reato, rispetto al bene stesso che con tale pratica si mirava a salvare; va ricordato che, in questo contesto, ancora non esisteva equivalenza fra, il diritto alla vita ed alla salute di chi è già una persona, ed i medesimi diritti di chi, però, persona ancora non è diventata. Per questi

motivi era, ormai inevitabile, la dichiarazione di illegittimità parziale dell'art. 546 del codice penale⁶⁴.

5.2 La Legge 194/1978

La depenalizzazione dell'aborto dimostra come il diritto sia in grado di influenzare costumi, giudizio morale e mentalità di una popolazione. Nel corso di tutte le epoche giuridiche, si è assistito ad una costante ripetizione di un divieto, quello ad abortire, e parallelamente alla costante violazione dello stesso. Tuttavia, più una norma diviene permissiva, più si diffonde quel comportamento, da sempre considerato deviante, che nel pensiero comune è ormai legittimato. Analizzando la società attuale, possiamo notare la fondatezza di questa teoria; ad oggi, infatti, la mentalità comune sembra, non solo accettare, ma anche considerare indubbi, concetti come: la donna padrona del proprio corpo, unica in grado di decidere se portare a termine una gravidanza o meno; ogni Stato ha, tra i suoi doveri nei confronti dei cittadini, quello di garantire alle donne un luogo sicuro, dal punto di vista medico, in cui ricorrere all'interruzione di gravidanza; la conseguenza del vietare questa pratica, non ne tange l'incidenza, ma ne aumenta la clandestinità; il sostegno alla maternità, non deve in alcun modo interferire con l'autodeterminazione delle donna; ed ancora, che l'aborto sia una competenza esclusiva femminile. Affermazioni che, prima dell'approvazione della Legge 194, sarebbero apparse incomprensibili, addirittura illogiche, se vogliamo; per questo, tale legge, ha rappresentato il punto di partenza, di uno sviluppo culturale nel nostro paese.

La Legge 194 viene approvata il 18 maggio del 1978, periodo in cui l'Italia stava attraversando uno dei suoi periodi più bui, quello del terrorismo. L'approvazione della Legge, non prevedeva solo la depenalizzazione dell'aborto, ma stabiliva che l'intervento venisse eseguito a carico del sistema sanitario nazionale, perciò,

⁶⁴ Corte costituzionale, *Sentenza 27/1975*, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1975&numero=27>. (visitato il 08.03.2023).

sostenuto economicamente da tutti i contribuenti, anche da quelli contrati alla pratica; approvazione che fu resa possibile grazie al sostegno di partiti come quello Comunista, di quello Socialista, e degli indipendenti di sinistra⁶⁵.

5.2.1 Analisi della Legge 194/1978

All'articolo 1, la Legge, definisce i propri propositi.

“Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite⁶⁶”.

In questo articolo, come del resto in tutti quelli seguenti, è possibile individuare l'influenza di una corrente di pensiero, che nel caso specifico è quella cattolica, proprio al punto in cui si pone l'attenzione sulla sacralità della vita umana, sin dal suo inizio. Gli articoli seguenti disciplinano varie tematiche relative all'interruzione di gravidanza, gli Art. 2, 4 e 5, sono relativi ad attività e ruolo dei consultori; al loro interno è possibile identificare, invece, l'influenza dell'ideologia laica, che si denota con l'introduzione di condizioni socioeconomiche, conseguentemente alle quali, vi è la possibilità di rivolgersi alle strutture sopracitate ed ai medici, entro i primi novanta giorni della gestazione. Gli articoli 6 e 7, pongono le basi per i procedimenti di interruzione di gravidanza, ma nel periodo successivo, ai novanta giorni di gestazione. I successivi articoli, come il 12 ed il 13, definiscono quelle che sono le procedure per la richiesta di svolgere la procedura, sia per le donne che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, sia per le minori, sia nei casi in cui la

⁶⁵ M. Palmaro, *Origine storica, contenuti ed effetti sulla società italiana* in *Studia Bioethica*, vol. 1, 2008, pp. 103-104. (visitato il 08.03.2023).

⁶⁶ Legge 22 maggio 1978, N. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*, (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140). (visitato il 08.03.2023).

gestante, riporti una condizione di infermità mentale. Infine, gli articoli 18 e seguenti, fanno parte della sezione sanzionatoria della norma; viene punito, e sanzionato, chiunque cagioni un aborto per colpa, senza il consenso della donna, o con l'intenzione di ledere, e per chi non rispetta le modalità previste dalla legge. Il dibattito contemporaneo, in merito alla Legge 194, ruota attorno al suo Art.9, che disciplina l'obiezione di coscienza.

“Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. [...] L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. [...] L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo⁶⁷”.

Tale articolo, sebbene da una parte garantisca alle donne il diritto di ricorrere all'interruzione di gravidanza, contemporaneamente, garantisce il diritto a non praticare tale pratica, a tutto il personale sanitario che, invece, non intende partecipare all'esercizio di tale diritto. Il dibattito, relativo all'obiezione di coscienza, non è solo un fenomeno contemporaneo; esiste già dai primi giorni successivi all'approvazione della Legge. La Chiesa, coerente con la propria posizione antiabortista, si schierò da subito in favore degli obiettori; due anni dopo

⁶⁷ *Ibidem*

l'approvazione della legge, presero piede le campagne referendarie che sfociarono nel referendum abrogativo del 1981⁶⁸. Una prima proposta di referendum, veniva dal Movimento per la Vita, proposta che mirava a riportare la situazione allo scenario precedente all'approvazione della Legge 194; proprio per questa volontà regressiva, la proposta fu bocciata dalla Corte Costituzionale. I quesiti che, invece furono accolti, sostanzialmente si costituivano in una proposta più moderata del Movimento per la Vita, che proponeva una limitazione al diritto al ricorrere all'interruzione di gravidanza, e la sua liceità solo in caso terapeutico; e la proposta dei radicali, che invece ne voleva la totale liberalizzazione. Entrambi, tuttavia, furono respinti, perciò la legge non venne abrogata.

⁶⁸ S. Bianchi, *Ricorda 1978: La legge 194* in *Lo Spiegone*, 22 agosto 2018. (visitato il 08.03.2023).

5.2.2 L'obiezione di coscienza

L'esercizio del diritto delle donne ad interrompere volontariamente la gravidanza è seriamente messo in pericolo, dal sempre maggiore numero di medici obiettori, che non sono disposti a fornire loro assistenza, eseguendo tale pratica⁶⁹. L'amministrazione, come disposto dalla Legge 194, deve garantire che le procedure possano svolgersi effettivamente, nonostante il crescente fenomeno delle obiezioni di coscienza. Nel nostro paese, la situazione è da considerarsi estremamente grave; lo stretto rapporto, fra l'esercizio del diritto ad interrompere la gravidanza, ed il moltiplicarsi delle rinunce a praticarla, sfocia in una situazione intollerabile, comportando spesso, rinunce e sacrifici, che vengono imposti alle donne che decidono di ricorrere all'aborto. In Italia, in decine di strutture, il personale sanitario obiettore di coscienza, raggiunge il 100%, ed in molte altre; il tasso oscilla tra l'80% ed il 90%. Le conseguenze strettamente correlate, all'elevatissimo numero di personale obiettore, ledono, *in primis*, le tempistiche di attesa per ricorrere ad un'interruzione di gravidanza, costringendo molte donne ad allontanarsi dal luogo di residenza, per raggiungere strutture con più ampia disponibilità alla pratica abortiva. Si tratta di una ricerca di soluzioni che risultano essere scomode, e difficilmente sostenibili, per alcune donne, dal punto di vista economico; ciò rende ancora più evidente, le disparità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Alle difficoltà incontrate dalle pazienti, spesso si aggiungono le ripercussioni nei confronti del personale sanitario che, invece, si rende disponibile ad eseguire la pratica; non sempre si ricorre, quindi, all'obiezione per ragioni etiche, ma per tutelare la propria posizione professionale⁷⁰. Nel 2022, il Molise è ancora la regione con il più alto tasso di medici obiettori; si parla del 92.3% dei ginecologi, del 75% degli anestesisti e del 90.9% del personale non medico⁷¹; situazioni come questa sfociano in conseguenze preoccupanti, non solo in merito all'impossibilità di esercitare un diritto garantito da una norma, ma nell'aumento degli aborti

⁶⁹ D. Riccio, *L'Italia ha un problema di obiettori di coscienza tra i ginecologi* in *Il Post*, Marzo 2021. (visitato il 08.03.2023).

⁷⁰ <https://www.federconsumatori.it/legge-194-laborto-in-italia-e-ancora-un-diritto-negato/>. (visitato il 08.03.2023).

⁷¹ F. F. Mariaconsiglia, *Obiezione di coscienza: non solo Molise*, in *Il Fatto*, 5 gennaio 2022. (visitato il 08.03.2023).

clandestini. Ostacolare, in qualche modo, il ricorso alla pratica abortiva, non funge da convincimento per le donne, che trovandosi impossibilitate ad abortire, scelgono di portare a termine la gravidanza, anzi, le spingono a ricorrere a metodi non ortodossi, e pericolosi per la loro salute; si calcola che, in tutto il mondo, ogni nove minuti, una donna muoia per le conseguenze di un aborto praticato in maniera illegale⁷².

⁷² M. B. Capelli, *Anche se legale, l'accesso all'aborto resta un problema per le donne in Italia* in *Liberties*, 18 aprile 2017. (visitato il 08.03.2023).

CAPITOLO VI

SENTENZE DELLA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI

Per comprendere a fondo, il processo di mutamento giuridico che hanno attraversato gli Stati Uniti, in materia di aborto, è necessario analizzare un trittico di sentenze della Corte Suprema; sentenze che, seppur disciplinando aspetti diversi della materia, hanno portato alla sentenza *Roe v Wade*. Questo, almeno, fino all'*overruling* della sentenza stessa, che ha sconvolto l'America.

6.1 *Griswold v. Connecticut* e la centralità della privacy

Nel 1961, *Estelle Griswold*, insieme ad altre colleghe, aprì una clinica di consulenza per la pianificazione familiare; questo fu un vero e proprio atto di disobbedienza civile, dato che una legge dello Stato del Connecticut del 1879, puniva penalmente l'utilizzo di anticoncezionali, di qualsiasi tipo. Più precisamente, tale legge definiva che qualsiasi persona utilizzasse qualsiasi farmaco, articolo medicinale o strumento, al fine di prevenire il concepimento doveva essere multato, oppure sia multato che recluso⁷³. La medesima legge, in un'altra disposizione definiva che qualsiasi persona assistesse, favorisse, dispensasse consigli, causasse o comandasse ad altri di commettere un reato, poteva essere perseguita e punita come se fosse lei stessa la colpevole principale. In virtù di queste disposizioni, la Dottoressa *Griswold* fu accusata di aver dato ai propri pazienti informazioni su come prevenire gravidanze tramite l'uso di specifici anticoncezionali; venne arrestata e condannata a pagare una multa. Ricorse in appello, coinvolgendo la costituzionalità delle sezioni 53-32 e 54-196 del *General Statutes of Connecticut* del 1958; sezioni del codice penale del Connecticut che la Corte suprema dichiarò incostituzionali; esse violavano il diritto alla *privacy* dei coniugi. Sostanzialmente, vi era stata un'illecita ed immotivata intromissione dello Stato in un ambito che riguardava la sola ed esclusiva volontà coniugale. Per arrivare a questa conclusione, la Corte richiamò le

⁷³ Connecticut General Statutes, *Penal Code*, Title 53 A, Offenses - Section 53a-32 - Violation of probation or conditional discharge. Notice to victim. Arrest. Pretrial release conditions and supervision. Hearing. Disposition. (visitato il 08.03.2023).

sentenze *Pierce v. Society of Sisters* e la *Meyer v. Nebraska*. Nella prima sentenza, la Corte aveva riconosciuto che il diritto dei genitori di educare i figli come meglio ritenessero opportuno era costituzionalmente garantito dal Primo e dal Quattordicesimo Emendamento, nella seconda, che anche la decisione di studiare lingua tedesca all'interno di un istituto privato, che la Legge del Nebraska vietava, aveva la stessa garanzia⁷⁴. Esempi attraverso i quali si poteva sostenere che oltre i diritti specifici, la Costituzione riconosce una serie di diritti periferici che non possono essere soppressi o limitati, perché così facendo si correrebbe il rischio di mettere in pericolo anche quelli certi. La Corte richiamò come esempio il riconoscimento della libertà di parola e di stampa, che non si limita al senso letterale di ciò che esprime, ma racchiude tutto un insieme di diritti e libertà che promanano da questa, come sono la libertà di insegnare, il diritto di distribuire e ricevere informazioni, la libertà di leggere. Questa fu la prima sentenza in cui si fece riferimento al concetto di *privacy*, non come lo intendiamo oggi, riferendoci alla protezione dei nostri dati sensibili, ma avvicinandosi di più ad un concetto di libertà; i coniugi devono essere liberi di indirizzare la loro vita insieme nel mondo che ritengono più appropriato, senza che lo Stato li costringa ad accantonare i loro valori.

⁷⁴ Connecticut General Statute, *Criminal Procedure*, Chapter 967 - General Provisions, Section 54-196 to 54-198, Accessories. Conspiracy. Attempt to commit statutory crime. (visitato il 08.03.2023).

6.2 *United States v Vuitch*

Nel 1971 il medico autorizzato, *Milan Vuitch*, fu più volte denunciato per avere fornito assistenza a donne che volevano interrompere la gravidanza, in violazione della Legge del Distretto di Columbia⁷⁵, la quale consentiva di ricorrere alla pratica abortiva, solo per salvaguardare la salute e la vita della donna. *Vuitch* contestò tale Legge sostenendo fosse incostituzionale, in quanto vaga, in merito al termine “salute”. La Corte si trovò, quindi, a dover affrontare due distinte questioni; la prima, in merito alla giurisdizione della Corte stessa, se potesse o meno determinare che lo Statuto del distretto fosse vago, la seconda se tale Statuto fosse incostituzionale o meno⁷⁶. Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha ritenuto di avere giurisdizione in merito, sebbene tale Statuto si applicasse solo in un distretto determinato, la legge venne promulgata da entrambe le camere del Congresso e firmata dal Presidente. Inoltre, il termine “salute” nello statuto si riferisce allo stato dell'essere nel corpo, o nella mente; quindi include anche il benessere psicologico; per questo motivo tale legge non è da considerarsi vaga. In questo senso, il medico appellante perse la causa, basata su una vaghezza, che si è dimostrato non esistere, portando alla possibilità di una sua incriminazione. Tuttavia, la Corte stabilì che il giudizio sulla situazione, pericolosa o meno per la vita della paziente, spettasse al suo medico, lasciando margine di manovra nell'esecuzione dell'interruzione di gravidanza, anche se questo avrebbe potuto generare disomogeneità decisionale. Il loro giudizio, infatti, variava a seconda che si trattasse di un medico specializzato in ostetricia, oppure con un'attenzione più profonda all'aspetto psicologico della questione. Questo fu, materialmente, il primo caso in cui la Corte si occupò della questione dell'aborto, due anni prima della Sentenza *Roe*.

⁷⁵ District Of Columbia Code, Chapter 1. Abortion. [Repealed]. (visitato il 08.03.2023).

⁷⁶ United States V. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/402/62/>. (visitato il 08.03.2023).

6.3 Le cause *Eisenstadt v. Baird* e *Carey v. Population Services International*

Prima di arrivare alla sentenza *Roe*, è necessario esaminare altri due interventi della Corte suprema che hanno contribuito a mutare completamente lo scenario giuridico preesistente, riconoscendo all'individuo la libertà di prendere decisioni in ambito procreativo. Nel 1967, *Bill Baird*, pioniere dei diritti riproduttivi, tenne una conferenza alla *Boston University*, a seguito di una petizione presentata dagli studenti, per contestare la legge del *Massachusetts* che vietava la fornitura di sistemi contraccettivi, alle coppie non sposate. A seguito di questa conferenza, regalò dei contraccettivi ad una studentessa; fu subito arrestato ed incarcerato, con l'accusa di avere violato la disposizione di legge⁷⁷ che rende reato per chiunque, regalare una droga, un medicinale, uno strumento o un articolo per la prevenzione del concepimento, tranne nel caso di un medico iscritto all'albo che lo somministra o lo prescrive a una persona sposata, o un farmacista iscritto all'albo che lo fornisca a persona coniugata che presenti una ricetta di un medico iscritto all'albo. La sua condanna terminò con il ricorso alla Corte suprema, la quale dovette pronunciarsi sulla costituzionalità della legge del *Massachusetts*; se avesse o meno violato il diritto alla privacy riconosciuto dalla sentenza *Griswold v Connecticut*, diritto protetto dall'intrusione dello Stato dal quattordicesimo emendamento. Con una decisione sei a uno, la Corte ha annullato la legge del *Massachusetts* ma non per motivi di privacy, quanto perché non sussisteva una base razionale per discriminare le persone, sulla base del loro essere sposate o meno. Dato che la distribuzione dei contraccettivi era possibile solo alle coppie sposate, la negazione di tale diritto alle persone non sposate, rappresentò un vizio fatale. La sentenza *Carey v. Population Services International*⁷⁸, invece, ha per oggetto la legge dello Stato di New York la quale, vietava non solo, la pubblicità e l'esposizione di contraccettivi ai consumatori, ma anche la vendita o la fornitura di contraccettivi a soggetti di età inferiore ai sedici anni, limitandone la distribuzione solo agli adulti, e solo da

⁷⁷ K. R. Jones, *Eisenstadt v. Baird: State Statute Prohibiting Distribution of Contraceptives to Single Persons Void on Equal Protection Grounds*, 3 N.Y.U. REV. L. & Soc. CHANGE 56 (1973). (visitato il 08.03.2023).

⁷⁸ G. Dubin, *Carey v. population services international: closing the curtain on Comstockery in Brooklyn Law Review*, vol. 44n n.3, pp. 565-597. (visitato il 08.03.2023).

farmacisti autorizzati. La *Population Services International*, era un'organizzazione no-profit che distribuiva informazioni e servizi sul controllo delle nascite, violando quindi lo statuto, anche con annunci sul giornale del college e su svariate riviste. Fu una sentenza storica, dato che la Corte ha ritenuto incostituzionali i divieti imposti da tale legge, sul medesimo principio della sentenza *Griswold*, ovvero la tutela della privacy ed il rispetto del quattordicesimo emendamento, che impone allo Stato di astenersi dall'intromettersi nelle decisioni di un individuo in materia di procreazione.

6.4 *Roe v Wade*

Il Diritto all'aborto, negli Stati Uniti, non è contenuto nella Costituzione, ma è stato sancito dalla storica sentenza *Roe. Norma McCorvey*, che durante il processo ha utilizzato lo pseudonimo di *Jane Roe* per tutelare la propria privacy, sollevò la questione di legittimità della legge statale del Texas, stato di cui era cittadina, in materia abortiva. Tale legge, prevedeva che l'aborto fosse da considerarsi legale, solo nel caso in cui venisse praticato a seguito di una valutazione medica, dalla quale risultasse che il protrarsi della gravidanza, avrebbe costituito un pericolo per la vita della donna. Nel caso specifico, invece, la signora *Roe*, voleva interrompere la gravidanza per ragioni non legate allo stato di salute; aveva già due figli, avuti da una relazione con un uomo violento sposato a sedici anni, ed era in attesa di un terzo figlio, che non desiderava avere⁷⁹. Consapevole del fatto che, in Texas, era illegale abortire per una mera scelta personale, denunciò alle autorità di essere stata stuprata, convinta che, in caso di stupro o incesto, la legge statale consentisse di interrompere la gravidanza; dai rapporti della polizia, però, non vi era alcuna traccia delle violenze denunciate, pertanto la sua richiesta venne respinta, portandola a tentare di abortire illegalmente. La clinica alla quale si rivolse, fu chiusa prima che potesse iniziare il trattamento, di conseguenza fu costretta a portare a termine la gravidanza, per poi dare il figlio in adozione prima che il caso si concludesse⁸⁰. Nel 1971, gli avvocati *Linda Coffee* e *Sarah Weddington*, in rappresentanza di *Jane Roe*, fecero ricorso alla Corte Distrettuale del nord del Texas, la quale si pronunciò a favore della loro assistita, sostenendo che le limitazioni poste, alla decisione della donna di interrompere la gravidanza, violassero il suo diritto alla privacy; diritto che, sebbene non garantito costituzionalmente, era già stato individuato dalla giurisprudenza, in relazione ad altri diritti contenuti nel "*Bill of rights*". Più nello specifico, la Corte ritenne che il suo diritto alla privacy, si fondasse sul concetto di libertà personale, e sulle restrizioni all'azione dello Stato, stabilite dal quattordicesimo emendamento; la

⁷⁹ F. Marchesetti, *La storia del processo Roe v Wade* in *Mondo Internazionale*, 24 novembre 2022. (visitato il 08.03.2023).

⁸⁰ *Ibidem*.

Corte stabili anche, che tale diritto fosse ampio abbastanza, da comprendere la decisione della donna di interrompere o meno la gravidanza. Un diritto che, però, non veniva considerato come assoluto, ma correlato, e limitato, dall'interesse statale alla tutela della vita potenziale, la cui rilevanza si manifesta con il protrarsi della gravidanza⁸¹. La questione fu rimandata al giudizio della Corte Suprema, proprio su richiesta di appello del procuratore distrettuale Wade. Nel gennaio del 1973, anche la più alta Corte americana, si espresse a favore di Jane *Roe*, basandosi sull'interpretazione del quattordicesimo emendamento della Costituzione, sempre in relazione al diritto alla tutela della privacy; diritto inteso, in questo caso, come diritto alla libera scelta in merito alle questioni riguardanti la sfera intima della persona. Il giudizio dei giudici della Corte Suprema, che di fatto portò alla legalizzazione dell'aborto, si basò, sostanzialmente, su due principi; il primo, secondo il quale la donna potesse decidere di interrompere liberamente la gravidanza, fino a che il feto non fosse in grado di sopravvivere al di fuori del grembo materno, periodo da considerarsi entro i sette mesi della gravidanza, e quello secondo il quale non vi fosse limite temporale in caso di pericolo per la salute della donna⁸².

⁸¹ Sul punto, E. Pulice, *US Supreme Court - Roe v. Wade: aborto negli Stati Uniti*, <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/US-Supreme-Court-Roe-v.-Wade-aborto-negli-Stati-Uniti>. (visitato il 08.03.2023).

⁸² *Ibidem*.

CAPITOLO VII

OVERRULING DELLA SENTENZA ROE V WADE

7.1 Dobbs v Jackson Women's Health Organization

Il caso sottoposto alla Corte Suprema riguarda la legittimità della Legge del Mississippi, la quale vieta l'aborto oltre la quindicesima settimana di gestazione. Il ricorso viene presentato dalla *Jackson Women's Health Organization*, una clinica abortiva dello stato, che, fortemente, sosteneva l'incostituzionalità di tale legge, poiché violava le precedenti sentenze della Corte Suprema; in particolare la sentenza Roe. In primo grado, il ricorso della clinica fu accolto dalla Corte Distrettuale, tuttavia, la difesa dello Stato del Mississippi, sosteneva che il precedente di riferimento, quindi la sentenza Roe, non fosse stata decisa correttamente, e che perciò, la legge del Mississippi, vietando l'interruzione di gravidanza, rispettava la Costituzione. Le ragioni della Corte si basano sulla totale assenza, nella Costituzione degli Stati Uniti, di un diritto all'aborto, perciò ritengono che il potere di regolare la materia, spetti ai rappresentanti eletti dal popolo nei singoli stati. Nella sentenza *Roe*, sottolinea la Corte, il diritto all'aborto è stato individuato all'interno della sfera del diritto alla privacy; quindi, la sua esistenza si deve ad un'interpretazione, ed è per questo che ne esclude il riconoscimento. I giudici supremi affermano che, dal momento che non esiste un diritto costituzionale all'aborto, allora gli stati possono regolarlo autonomamente. Trattandosi di una legge adottata in ambito sanitario, la disciplina sull'interruzione di gravidanza, ha una forte presunzione di validità, basata sull'intenzione del legislatore statale di tutelare interessi giuridicamente rilevanti; per questo, la legge del Mississippi trova giustificazione nell'intenzione dello Stato di proteggere la vita del feto, che ne costituisce il fondamento⁸³. Con questa sentenza emessa il 23 Giugno 2022, la Corte Suprema degli Stati Uniti, revoca il diritto costituzionale all'aborto; dopo cinquant'anni, i singoli stati, possono

⁸³ L. Busatta, *US - Supreme Court - Dobbs v Jackson: overruling di Roe v Wade e diritto costituzionale all'aborto* in <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/US-Supreme-Court-Dobbs-v-Jackson-overruling-di-Roe-v-Wade-e-diritto-costituzionale-all-aborto>. (visitato il 08.03.2023).

tornare a vietare l'interruzione di gravidanza. La sentenza *Roe* aveva creato l'immagine del *right to abortion*, delineando uno schema secondo il quale, in base alla settimana di gestazione, venivano diversamente considerati, e tutelati, i diritti della madre o del feto; accordando una maggiore tutela a quest'ultimo, nella fase finale della gravidanza, fase in cui il feto è sufficientemente sviluppato, da poter essere in grado di sopravvivere anche al di fuori del grembo materno. Questo momento, viene definito *viability*, e corrisponde, circa, alla ventottesima settimana di gravidanza; un momento biologico che rappresenta il punto cardinale dal quale partire per stabilire, negli stati in cui è permessa, la liceità dell'interruzione della gravidanza. Un concetto però, quello della *viability*, che nel corso di questi cinquant'anni, grazie ai progressi tecnologici e medici, si è progressivamente modificato, spostandosi indietro nel tempo, attorno alla ventesima settimana di gestazione. L'impugnazione della legge dei Mississippi, la quale vieta l'aborto oltre la quindicesima settimana, ad eccezione dei casi di emergenza medica, è stata l'occasione per i giudici della sentenza *Dobbs*, di negare all'interruzione di gravidanza, qualsiasi tutela, e protezione, di carattere costituzionale e, conseguentemente, federale. Inevitabilmente, questa sentenza, rimette la questione dell'aborto, nelle mani delle assemblee legislative dei singoli stati che, in assenza di un indirizzo costituzionale, saranno libere di disciplinare la materia, con la facoltà di sopprimere completamente la possibilità di ricorrere alle pratiche abortive, anche a partire dal concepimento, senza eccezioni, comprendendo anche casi in cui la gravidanza sia frutto di uno stupro, o di incesto⁸⁴.

⁸⁴ C. De Santis, *Abortion is inherently different: la Corte Suprema USA sancisce l'overruling di Roe e Casey*, in *Dritti Comparati*, 12 luglio 2022. (visitato il 08.03.2023).

7.1.1 La situazione attuale

L'annullamento della sentenza *Roe* ha, di fatto, dato la possibilità a più della metà dei cinquanta stati che compongono gli Stati Uniti d'America, di vietare l'interruzione di gravidanza, portando conseguenze sulla vita di milioni di persone. Non è, nella storia, il primo caso in cui la Corte Suprema ribalta una sentenza emessa precedentemente, ma rappresenta il primo caso in cui i diritti non vengono ampliati, bensì ristretti. Sono ventisei, gli stati che hanno potuto vietare completamente il ricorso alle pratiche abortive, in maggioranza stati del sud e del *Midwest*; ne consegue che, milioni di donne, dovranno affrontare interminabili viaggi, per recarsi in uno stato in cui, invece, l'interruzione di gravidanza sia legale, o abortire clandestinamente, come si faceva negli anni Cinquanta. La decisione della Corte, però, non sancisce la nascita automatica, a livello nazionale, di una legge che vieti di abortire; decisione che, semmai dovesse essere presa, spetterebbe al Congresso. Per essere approvata, tale legge, avrebbe bisogno del voto favorevole della maggioranza della Camera, e di almeno sessanta voti del Senato, per poi essere firmata dal Presidente degli Stati Uniti, in questo caso *Joe Biden* che, seppur Cattolico, è contrario a limitare i diritti delle donne⁸⁵.

⁸⁵ M. Basile, *Cosa succede da oggi in America dopo la sentenza della Corte Suprema sull'aborto* in <https://www.agi.it/estero/news/2022-06-24/usa-aborto-vietato-cosa-succede-da-oggi-in-america-17217455/>. (visitato il 08.03.2023).

CAPITOLO VIII

COMPARAZIONE DI SISTEMI GIURIDICI

Il sistema giuridico statunitense è definito di *common law*; termine con il quale si identifica un sistema basato sulla prevalenza del diritto giurisprudenziale, ovvero, sulle decisioni dei giudici. In tale sistema, trova applicazione il principio dello *stare decisis*, secondo il quale un giudice, che si trova a dover risolvere una controversia, è vincolato dalle precedenti sentenze, emesse in materia⁸⁶. In questo tipo di sistema giuridico, i giudici hanno l'obbligo di conformarsi ad un orientamento giurisprudenziale già consolidato, questo, al fine di superare i possibili contrasti con le precedenti decisioni, vertenti sulla medesima materia⁸⁷. Nel sistema giuridico italiano, invece, è imperniato su codici e leggi; L'organo giudicante, quindi, dovrà valutare quali siano le norme e le leggi da applicare al caso e, solo in un secondo momento, compirà una ricerca giurisprudenziale sul tema; perciò, nel nostro sistema giuridico, il percorso compiuto dal giudice, parte dalla regola giuridica, fino ad arrivare al fatto concreto⁸⁸. Nonostante i due sistemi giuridici a confronto, siano di diversa matrice, in entrambi, le decisioni dei giudici sono frutto di una ponderazione che tiene conto di molteplici fattori; il contesto sociale del periodo storico, per esempio, le consuetudini in materia; la produzione legislativa in materia⁸⁹. Per quanto concerne l'argomento oggetto di questo elaborato, con una pronuncia del 24 giugno 2022, a distanza di cinquant'anni dalla storica sentenza *Roe*, la Corte Suprema americana, ha stabilito che la Costituzione non conferisce diritto all'interruzione volontaria di gravidanza⁹⁰. In Italia, invece, nonostante continui il dibattito in materia, tra l'ideologia *pro-life* condivisa dagli obiettori di coscienza, e quella *pro-choice*, il sistema giuridico rimane ancorato al dettato della

⁸⁶ J. Terzoli, *Sentenza della Corte Suprema sull'aborto, un'analisi tecnica* in *Eco Internazionale*, luglio 2022. (visitato il 08.03.2023).

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ A. Albanese, *Aborto: spaccato di diritto tra Stati Uniti ed Italia* in *Salvis Juribus*, luglio 2022. (visitato il 08.03.2023).

Legge 194 del 1978⁹¹. Per quanto riguarda lo scenario d'oltreoceano, la recente sentenza del 2022, emessa dalla Corte Suprema, ha stabilito che spetti ai singoli Stati, il diritto di decidere se vietare l'aborto, o meno; conseguentemente, stati come il Texas, il Missouri, il Mississippi ed il South Dakota, hanno immediatamente vietato l'aborto. Sul punto è intervenuto anche il Presidente *Biden*, definendo l'*overruling* un "*tragico errore* ", che amplifica quelle che sono le già notevoli difficoltà di ricorrere all'interruzione di gravidanza⁹²; *in primis*, le discriminazioni di natura economica, dato che alcune donne, sono costrette a spese proprie, ad uscire dallo Stato in cui risiedono, per recarsi ad un altro in cui, invece, l'aborto è consentito e, laddove non possedessero le risorse economiche per farlo, si vedranno costrette a ricorrere alle pratiche clandestine⁹³. Nel nostro paese, sebbene la Legge 194 del 1978 sia ancora in vigore, non può considerarsi blindata; la questione dell'aborto, genera ancora contrasti tra chi ne vorrebbe la limitazione dell'ambito applicativo, o l'eliminazione e chi, invece, lo rivendica come un diritto⁹⁴. È, indubbiamente, una legge che, per l'epoca in cui è stata emanata, ha rappresentato un vero e proprio progresso in materia di interruzione di gravidanza ma, data l'attuale situazione sociale nel nostro paese, potrebbe andare rivista⁹⁵. La Legge 194 dispone che la donna possa abortire entro i primi novanta giorni di gestazione, per motivi di salute, economici o sociali, che; dipendono, sostanzialmente, dalla volontà della gestante stessa. Come sempre accade, però, ogni regola porta con sé un'eccezione; e, nel caso specifico, questo comporta molta difficoltà ad accedere alla procedura⁹⁶. L'interruzione di gravidanza viene praticata gratuitamente, presso le strutture sanitarie pubbliche. La richiesta per il ricorso alla pratica, deve essere firmata dal medico che autorizza il ricorso alla pratica, e dalla donna stessa. Dopo i novanta giorni di gestazione, però, l'autorizzazione all'interruzione della gravidanza, è subordinata ad una valutazione delle eventuali compromissioni sullo

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ S. Conte, *Aborto: la situazione negli U.S.A. e in Italia* in *Office Advice*, luglio 2022, Op. cit. (visitato il 08.03.2023).

⁹⁶ M. Parachini, A. Pompili, *Aborto e contraccezione* in *Associazione Luca Coscioni*, novembre 2022. (visitato il 08.03.2023).

stato di salute della gestante o del feto, valutazione sempre eseguita dal personale medico⁹⁷. Per il personale sanitario, non v'è l'obbligo di partecipare agli interventi di interruzione di gravidanza, quando viene fatta obiezione di coscienza, come stabilito all'articolo 9 della suddetta legge⁹⁸; fattore che contribuisce a rendere, il ricorso a questa pratica, ancora più difficoltoso⁹⁹.

⁹⁷ S. Conte, Aborto: la situazione negli U.S.A. e in Italia in Office Advice, Luglio 2022. (visitato il 08.03.2023).

⁹⁸ M. Pusiol, *Italia: dove l'aborto legale non garantisce un aborto accessibile* in Eurobull, Febbraio 2022. (visitato il 08.03.2023).

⁹⁹ *Ibidem*.

CONCLUSIONI

La storia ci dimostra come il tema dell'interruzione di gravidanza sia sempre stato oggetto di controversie, influenzate da molteplici fattori, come le concezioni religiose, le norme morali, le condizioni socioeconomiche e i progressi scientifici. Nonostante le differenze culturali e storiche, in molti paesi del mondo il diritto all'aborto è stato riconosciuto come fondamentale per la libertà e l'autodeterminazione delle donne. In Italia, il diritto all'aborto è stato riconosciuto nel 1978 con la legge 194, che ha sancito il diritto della donna di interrompere la gravidanza entro i primi tre mesi, a determinate condizioni. Tuttavia, la legge ha subito, e subisce ancora, numerosi attacchi da parte di movimenti conservatori, che hanno cercato di limitare il suo campo di applicazione e di impedire l'accesso alle cure. Negli Stati Uniti, la questione del diritto all'aborto è stata oggetto di uno dei dibattiti politici e sociali più accesi degli ultimi decenni, con posizioni contrastanti tra chi sostiene il diritto delle donne all'autodeterminazione e chi invece lo considera una violazione dei diritti del nascituro e della vita umana in generale. La storica sentenza della Corte Suprema *Roe v. Wade* del 1973 ha riconosciuto il diritto all'aborto a livello federale, ma negli ultimi anni, ed in particolare dopo la sentenza *Dobbs*, sono stati approvati diversi provvedimenti che limitano o ostacolano l'accesso alle cure abortive. La questione del diritto della donna di autodeterminarsi in materia di riproduzione è fondamentale per la tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali. Il diritto all'aborto deve essere riconosciuto come un diritto costituzionale, in quanto garantisce alle donne la libertà di scelta e il controllo del proprio corpo, e protegge la loro salute e la loro vita. Allo stesso tempo, è importante promuovere politiche e servizi che sostengano le donne in tutte le fasi della gravidanza e della maternità, garantendo loro accesso a informazioni, cure e supporto adeguati. In conclusione, la questione del diritto all'aborto è ancora oggi al centro del dibattito politico e sociale, e richiede una continua attenzione ed impegno per garantire la tutela dei diritti delle donne e la promozione di una società più giusta e inclusiva. La lotta per i diritti delle donne non si ferma qui, ma continua con la consapevolezza che ogni passo verso la libertà e l'uguaglianza è un passo verso la dignità umana e il benessere di tutta la società.

BIBLIOGRAFIA

- C.Z. Mooney, M. Hsien Lee, *Pre-Roe abortion regulation reform in U.S. States diffusion, reinvention and determination*, Colchester Department of government, University of Essex, 1995.
- G. A. M. Bertrandi, *Opere anatomiche e cerusiche*, Fratelli Reycends, Torino, 1787.
- G. Gaballo, *Donne a scuola. L'istituzione femminile nell'Italia post-unitaria*, *Quaderno di storia contemporanea* 60, 2016.
- G. Galeotti, *Storia dell'aborto*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- G. Gatta, *Aborto. Una storia dimenticata*, Il Parallelo, 1997.
- G. Scirè, *L'aborto in Italia. Storia di una legge*, Mondadori editore, Milano 2008.
- K. Kendall-Tackett, *Handbook of Women, Stress and Trauma*, Taylor & Francis, New York, 2004.
- P. Benciolini, A. Aprile, *L'interruzione volontaria della gravidanza, compiti, problemi, responsabilità*, Liviana Editrice, Padova, 1990.
- R. S. Gibbs, B. Y. Karlan , A. F. Haney, I. Nygaard, *Danforth's Obstetrics and Gynecology*, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008.
- S. Vinciguerra (a cura di), *Il codice penale per il regno d'Italia (1930) Codice Rocco*, Cedam, 2011.
- World health Organization, *The Prevention and Management of Unsafe Abortion*, Ginevra, April 1995.

SITOGRAFIA

- <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/App14080.htm> (visitato il 08.03.2023).
- <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm> (visitato il 08.03.2023).
- http://www.femminismoruggente.it/femminismo/pdf/1973/lf/lola/processo_13-3-73. (visitato il 08.03.2023).

- <http://www.itenovas.com/in-wiki/1871-l-aborto-tipi-e-metodi.html>. (visitato il 08.03.2023).
- <http://www.salvisjuribus.it/aborto-spaccato-di-diritto-tra-stati-uniti-e-italia/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255760/9789241565493-eng.pdf> (visitato il 08.03.2023).
- <https://code.dccouncil.gov/us/dc/council/code/titles/22/chapters/1> (visitato il 08.03.2023).
- <https://core.ac.uk/works/30539>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://grist.org/wp-content/uploads/2011/09/fb-aiu-summary.pdf> (visitato il 08.03.2023).
- <https://lospiegone.com/2018/08/22/ricorda-legge-194-978/#:~:text=La%20Legge%20194%20ha%20sostituito,di%20interruzione%20volontaria%20della%20gravidanza.&text=%E2%80%99CLo%20Stato%20garantisce%20il%20diritto,vita%20umana%20dal%20suo%20inizio>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://mondointernazionale.org/post/la-storia-del-processo-roe-v-wade>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.1980.tb04483.x> (visitato il 08.03.2023).
- <https://officeadvice.it/attualita/aborto-la-situazione-negli-usa-e-in-italia/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://ojs.upra.org/index.php/bioethica/article/view/2725> (visitato il 08.03.2023).
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0072.1998.tb01897.x> (visitato il 08.03.2023).
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15039513/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/779770?show=full> (visitato il 08.03.2023).
- <https://riviste.upra.org/index.php/bioethica/article/view/2713> (visitato il 08.03.2023).
- <https://socialchangenyu.com/review/eisenstadt-v-baird-state-statute-prohibiting-distribution-of-contraceptives-to-single-persons-void-on-equal-protection-grounds/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/402/62/>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.agi.it/estero/news/2022-06-24/usa-aborto-vietato-cosa-succede-da-oggi-in-america-17217455/>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.agi.it/politica/news/2022-06-25/aborto-decisione-corte-usa-scuote-politica-17224651/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.altalex.com/guide/corte-costituzionale>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.aogoi.it/pubblicazioni/le-altre-pubblicazioni/aspetti-medico-legali-in-ginecologia-e-ostetricia/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/aborto-e-contraccezione/aborto> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.associazionelucacoscioni.it/dal-massacro-dellaborto-clandestino-alla-legge-194> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/aiuti-ai-figli-la-vera-differenza-tra-italia-e-francia> (visitato il 08.03.2023).

- <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/US-Supreme-Court-Roe-v.-Wade-aborto-negli-Stati-Uniti>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/US-Supreme-Court-Dobbs-v-Jackson-overruling-di-Roe-v-Wade-e-diritto-costituzionale-all-aborto>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.bossy.it/riprendersi-il-corpo-la-seconda-onda-del-femminismo.html> (visitato il 08.03.2023).
- https://www.cga.ct.gov/current/pub/chap_952.htm (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002855.pub5/abstract> (visitato il 08.03.2023).
- [https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824\(06\)00127-2/fulltext](https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(06)00127-2/fulltext) (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1975&numero=27>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1975&numero=27>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.dabitonto.com/politica/la-politica-ieri-e-oggi-il-referendum-sull-aborto-anche-i-bitontini-si-dividono.htm> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.dinamopress.it/news/194-quarantanni-la-difesa-conquista/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.diritticomparati.it/abortion-is-inherently-different-la-corte-suprema-usa-sancisce-loverruling-di-roe-e-casey/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.diritticomparati.it/abortion-is-inherently-different-la-corte-suprema-usa-sancisce-loverruling-di-roe-e-casey/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.eurobull.it/italia-dove-l-aborto-legale-non-garantisce-un-aborto-accessibile?lang=fr> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.federconsumatori.it/legge-194-laborto-in-italia-e-ancora-un-diritto-negato/>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/05/22/078U0194/sg#:~:text=Lo%20Stato%20garantisce%20il%20diritto,per%20il%20controllo%20delle%20nascite>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.glowm.com/section-view/heading/Labor%20Induction%20Termination%20of%20Pregnancy/item/443#.ZAHu3HbMK3A> (visitato il 08.03.2023).
- https://www.homolaicus.com/storia/antica/roma/donne_procreazione.htm. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.ilpost.it/2021/03/29/aborto-obiezione-coscienza-italia/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.liberties.eu/it/stories/aborto-in-italia-ancora-difficile/11688> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.mardeisargassi.it/obiezione-di-coscienza-non-solo-molise-in-italia-livg-e-ancora-un-tabu/> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.ob-ultrasound.net/history2.html> (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.openpolis.it/parole/cose-la-corte-costituzionale-e-di-cosa-si-occupa/>. (visitato il 08.03.2023).
- <https://www.thoughtco.com/presidents-commission-on-the-status-of-women-3529479> (visitato il 08.03.2023).

- <https://www.uaar.it/uaar/ateo/archivio/118/utero-mio-gestisco-io-contraccezione-aborto-movimento-femminista/> (visitato il 08.03.2023).
- https://www.veleia.it/notizia/75/vita_vinum_est_il_controverso_rapporto_donna_vino_a_roma_tra_il_1_secolo_a_c_e_il_1_d_c (visitato il 08.03.2023).